

Pontificia Università della Santa Croce
Facoltà di Teologia
Ciclo I

Diritto Canonico III

Parte I

Diritto matrimoniale

Ad usum scholarum

Anno accademico 2022-2023

Proff. Pablo Gefaell & Miguel Ángel Ortiz

**PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
FACOLTÀ DI TEOLOGIA, CICLO I**

DIRITTO CANONICO III

Parte I. Diritto matrimoniale sostantivo

1. *Introduzione generale.* Il matrimonio, istituzione naturale e sacramento della Nuova legge. Il rapporto tra matrimonio e diritto. Matrimonio *in fieri*, matrimonio *in facto esse* e vita matrimoniale. L'essenza del matrimonio: la *una caro*. Il consenso matrimoniale. Il rapporto tra matrimonio e amore. Essenza e dimensione storico-culturale del matrimonio.

2. *Il matrimonio come sacramento cristiano.* La rilevanza giuridico-ecclesiale della sacramentalità del matrimonio. Sacramento primordiale e sacramento della Nuova Legge. L'identità o inseparabilità tra matrimonio e sacramento. Il ruolo della fede nella celebrazione del sacramento e la possibilità di un matrimonio non sacramentale tra battezzati.

3. *Diversi aspetti dell'essenza del matrimonio.* I fini, le proprietà essenziali e i beni del matrimonio. I diritti e i doveri essenziali del matrimonio. *Lo ius connubii* e il *favor matrimonii*.

4. *La preparazione e la celebrazione del matrimonio.* La pastorale matrimoniale e le sue fasi: remota, prossima, immediata e permanente. Unità e pluralità delle dimensioni della celebrazione matrimoniale: liturgica e giuridica, consensuale e copulativa. La forma della ricezione del consenso (la forma canonica). Senso e funzione della forma canonica. I soggetti obbligati alla forma. Il teste qualificato e i testi comuni. Requisiti per la lecita celebrazione del matrimonio. La forma straordinaria.

5. *La capacità per consentire.* La capacità naturale per il matrimonio. Patologia e normalità. Il canone 1095 del CIC: il sufficiente uso di ragione; la discrezione di giudizio necessaria per contrarre matrimonio; la capacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. La prova della incapacità.

6. *La volontà "non matrimoniale".* L'esclusione o la simulazione del matrimonio. L'atto positivo d'esclusione. Simulazione totale e simulazione parziale: l'esclusione del matrimonio in sé stesso oppure l'esclusione di un elemento o proprietà essenziale.

7. *Altre anomalie del consenso.* Ignoranza ed errore circa il matrimonio oppure circa la persona dell'altro coniuge o delle sue qualità. L'errore dolosamente causato. Il consenso condizionato. La libertà per contrarre matrimonio e il timore che rende invalido il matrimonio.

8. *L'assenza d'impedimenti matrimoniali e degli altri divieti per sposarsi.* Il senso degli impedimenti e delle altre proibizioni. Impedimenti e divieti in rapporto con la realtà naturale del matrimonio: l'impotenza o l'incapacità a realizzare l'atto coniugale; l'età, il ratto, il vincolo precedente, la parentela, il crimine. Gli impedimenti e le proibizioni in rapporto con l'ambito soprannaturale: disparità di culto e matrimonio misto, ordine sacro, voto.

9. *La crisi del matrimonio.* La separazione coniugale con permanenza del vincolo. Nullità e convalida; convalida semplice e sanazione radicale. La dissoluzione del matrimonio; dissoluzione del matrimonio *rato* ma non consumato e dissoluzione in favore della fede.

10. *La dimensione giuridica ecclesiale della vita matrimoniale e familiare.* Il rapporto tra il diritto e la vita matrimoniale e familiare. Le relazioni giuridiche ecclesiali al di dentro del matrimonio e della famiglia; in particolar modo, la rilevanza della situazione matrimoniale del fedele nella comunione ecclesiale e la sua incidenza nella ricezione dei sacramenti. Le relazioni giuridiche della famiglia con la Chiesa.

BIBLIOGRAFIA**1. Fonti:**

CODEX IURIS CANONICI, 1983.

CODEX CANONUM ECCLESiarUM ORIENTALIUM, 1990.

CODICE DI DIRITTO CANONICO E LEGGI COMPLEMENTARI, COMMENTATO, 6^a edizione ampliata, J.I. ARRIETA (dir.), (PUSC, Testi Legislativi 5), Coletti a San Pietro, Roma 2018. Ristampa 2020.

CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO. EDICIÓN ANOTADA, Instituto Martín de Azpilcueta, 9^a edición actualizada, Eunsa, Pamplona 2018.

CODE DE DROIT CANONIQUE BILINGUE (LATIN/FRANÇAIS) ET ANNOTÉ, 4^e édition, sous la direction de Ernest CAPARROS et Thierry SOL, avec la collaboration de Juan Ignacio ARRIETA, Wilson & Lafleur, Montréal 2018.

CODE OF CANON LAW ANNOTATED, Prepared under the responsibility of the Instituto Martín de Azpilcueta – Ernest CAPARROS – Michael THERIAULT, Jean THORN (eds.), Third edition revised and updated of the 6th Spanish language edition, Juan Ignacio ARRIETA (ed.), Wilson & Lafleur, Chambly (Québec) 2020.

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO. KOMENTARZ, Uniwersytet Nawarry w Pampelunie, Wydział Prawa Kanonicznego, Instytut Martín de Azpilcueta. Powszechne i Partykularne ustawodawstwo Kościoła Katolickiego, Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, redakcja naukowa Piotr Majer, a Wolter Kluwer bussiness, Krakow 2011.

CIC MULTILINGUE (online, aggiornato): www.iuscangreg.it/cic_multilingue.php

CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI, in «Enchiridion Vaticanum», vol. 12, EDB, Bologna 1992.

CÓDIGO DE CÁNONES DE LAS IGLESIAS ORIENTALES, Nueva edición bilingüe comentada por los profesores de derecho canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, BAC, Madrid 2015.

CODE OF CANONS OF THE EASTERN CHURCHES, 2nd Edition, CLSA, Washington D.C. 2002.

CODE DES CANONS DES ÉGLISES ORIENTALES : texte officiel et traduction française, Emile EID – René METZ (eds.), Cité du Vatican 1997. Esiste una versione online in: <http://www.droitcanon.com/CCEO%201.html>

CODEX CANONUM ECCLESiarUM ORIENTALIUM – Gesetzbuch der Katholischen Ostkirchen, Bonifacius, Paderborn 2000.

CCEO MULTILINGUE (online, aggiornato): www.iuscangreg.it/cceo_multilingue.php

2. Bibliografia di base:

- D. CENALMOR – J. MIRAS, *Il diritto della Chiesa: Corso di Diritto Canonico*, («Sussidi di Teologia»), Edusc, Roma 2005.
- J. MIRAS – D. CENALMOR, *El derecho de la Iglesia: curso básico de derecho canónico*, («Manuales de Teología»), Eunsa, Pamplona 2004.
- D. CENALMOR, *Introduction au Droit Canonique*, Le Laurier 2021.
- J.T. MARTÍN DE AGAR, *Elementi di Diritto Canonico*, Edusc, 3^a ed., Roma 2018.
- J.T. MARTÍN DE AGAR, *A Handbook on Canon Law*, («Gratianus») Wilson & Lafleur, Montreal 2007.
- G.J. WOODALL, *A Passion for Justice. An Introductory Guide to the Code of Canon Law*, Gracewing, Leominster, Herefordshire 2011.
- M.A. TORRES-DULCE, *Cánones y Leyes de la Iglesia. Nociones de Derecho Canónico*, Palabra, Madrid 2017.
- C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa, vol. II – I beni giuridici ecclesiali. La dichiarazione e la tutela del diritto nella Chiesa. I rapporti tra la Chiesa e la società civile*, Giuffrè, Milano 2017.

3. Libri di consultazione:

- AA.VV., *Comentarios exegeticos al Código de Derecho Canónico*, 3^a edición, Eunsa, Pamplona 2002.
- AA. VV., *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, prepared under the responsibility of the Martín de Azpilcueta Institute, Faculty of Canon Law, University of Navarre, («Gratianus»), E. CAPARROS (ed.), Wilson & Lafleur – Midwest Theological Forum, Montréal – Chicago 2004.
- AA.VV. *Diccionario General de Derecho Canónico*, Aranzadi, Pamplona 2012.

I. IL DIRITTO MATRIMONIALE SOSTANTIVO

Lezione 1: INTRODUZIONE GENERALE

1. Il matrimonio, istituzione naturale e sacramento della Nuova Legge

* **Can. 1055** (leggere): la stessa realtà naturale elevata a sacramento.

- Indole **naturale**: GS n. 48; FC n. 19b; «Il matrimonio non è un'istituzione puramente umana» (CCC 1603), cioè, qualunque matrimonio, anche quello non cristiano (cfr. CCC 1604, 1605, 1614). Giovanni Paolo II, *Lettera alle famiglie*, 2 febbraio 1994, n. 6¹.
- Can. 1055 § 2: Fra battezzati non c'è matrimonio valido che non sia, allo stesso tempo, **sacramento**, cfr. CCC 1615-1617.
- I ministri del sacramento sono i coniugi: diversità tra oriente e occidente? Cfr. CCC 1623 (versione latina ufficiale del numero del catechismo: comparare con la prima versione vernacola).

2. Il rapporto tra matrimonio e diritto

- * «Comunità di vita e di amore» e il «patto» coniugale: GS n. 48; FC nn. 11, 18, 19; **can. 1055**.
- * Il matrimonio implica un rapporto di giustizia tra i coniugi, tra i genitori e i figli e con la società intera.
- * Il matrimonio è molto più di un contratto giuridico, è una vocazione umana e cristiana, ma essa si esprime socialmente in una serie di diritti e obblighi giuridici.

3. Matrimonio *in fieri*, matrimonio *in facto esse* e vita matrimoniale.

- * Distinguere tra matrimonio *in fieri* (celebrazione delle nozze) e matrimonio *in facto esse* (realtà stabile nata dalle nozze): nella lingua italiana «matrimonio» soltanto significa le nozze (non è così in altre lingue).
- * Dal «patto» coniugale nasce la «intima **comunione di vita e di amore**» (GS n.48): «comunione» di persone che diventa «**comunità**» [“consortium”] familiare, can.1055 §1 (cfr. FC 18; *Lettera alle famiglie* n. 7 a,d,e). Con l'espressione «comunità di vita e di amore» ci riferiamo al matrimonio *in facto esse*.

4. L'essenza del matrimonio: la *una caro*

- * L'essenza del matrimonio è il vincolo tra i coniugi, l'essere diventati *una caro*.
- * **Definizione di matrimonio**: «unione indissolubile di un uomo e una donna in quanto alla sua dimensione di essere differenziati sessualmente, in ordine alla procreazione e all'aiuto reciproco». Se manca qualche elemento di questa definizione non si può parlare di matrimonio. Donazione «totale»? negli aspetti coniugali sì, ma si deve costruire (FC 13 §9; 19 §3; CCC 1643).

5. Il consenso matrimoniale

- * Il consenso degli sposi è la causa del matrimonio. CCC 1626. Cosa è il consenso? Un atto umano di *donazione personale reciproca*: CCC 1627.
- * **Can. 1057**: Il consenso è l'elemento più decisivo del patto coniugale: efficacia causale.

¹AAS 86 (1994) p. 868-925.

Il can. 1057 § 2 riguarda l'**oggetto del consenso** (cfr. CCC 1627). Donazione di sé stesso a titolo di debito, e relativa accettazione. "Totalità" della donazione: l'oggetto del consenso è la persona che si dona in quanto uomo o donna, cioè nell'ambito coniugale: la femminilità e mascolinità in quanto relative ai fini del matrimonio. (nel CIC'17 si parlava dello *ius in corpus* come oggetto del consenso... espressione troppo riduttiva).

- "Consenso" si riferisce alla volontà dei soggetti negli atti giuridici bilaterali ("*cum sentire*"). Simultaneità temporale e fisica.

- Si tratta di un atto umano procedente dal soggetto per mezzo e dell'intelletto (conoscenza) e della volontà (volere), il quale deve manifestarsi esternamente.

* **Motivi** del consenso: amore, responsabilità, soldi... **Causa**: patto (consenso). **Essenza**: vincolo. **Fini**: procreazione, aiuto reciproco.

6. Il rapporto tra matrimonio e amore

* È necessario l'«**amore**» per il patto matrimoniale?: riscoperta dell'amore nel matrimonio (amore coniugale). L'amore non è un fine del matrimonio, bensì l'**origine**, il motore, del matrimonio... Ma l'amore: è **causa** del matrimonio?: in certo senso, ben inteso, sì (secondo quello che si intenda dire con questa parola):

- Amore: «*prima immutatio appetitus*» (San Tommaso). *Appetitus*: irascibile o concupiscibile. *Immutatio*: spontanea o riflessiva (volontaria).

- L'amore coniugale è, essenzialmente, «**amore di dilezione**»: scelta della volontà («amare è scegliere»). Scelta d'amore: decidersi a donarsi. Non è principalmente amore «spontaneo» o «affettivo» (ma, se c'è, meglio).

* Dal patto coniugale deve nascere questo consorzio di amore, ma il fondamento essenziale della comunità coniugale si trova nel fatto che il patto tra i due coniugi produce un'**alleanza** stabile (*foedus*), cui contenuto è un **vincolo** esclusivo e perpetuo (can. 1134; GS 48; FC 13 §9; CCC 1639-1640): vincolo giuridico contratto liberamente per una **scelta** volontaria (consenso): amore di dilezione...quindi «comunità di "amore"». *Lettera alle famiglie* n.8a.

7. Essenza e dimensione storico-culturale del matrimonio

* Le diverse culture possono esprimere con caratteristiche peculiari diversi aspetti della realtà coniugale, ma nelle cose essenziali devono coincidere sempre e ovunque per riflettere la natura del rapporto tra uomo e donna. Se in qualche cultura si contraddice l'essenza di tale rapporto (divorzio, poligamia, matrimoni non eterosessuali, ecc.) occorre cercare la purificazione di tale cultura.

Lezione 2: IL MATRIMONIO COME SACRAMENTO CRISTIANO

1. La rilevanza giuridico-ecclesiale della sacramentalità del matrimonio

- * Gli sposi cristiani significano e partecipano del mistero d'unità e d'amore fecondo tra Cristo e la Chiesa (cfr. Ef 32,5; LG 11). La sacramentalità del matrimonio ha delle conseguenze giuridiche ben precise (competenza della Chiesa, diritti e doveri specifici anche nella Chiesa, ecc.).

2. Sacramento primordiale e sacramento della Nuova Legge

- * L'unione tra uomo e donna nel matrimonio è una cosa sacra di per sé, che in certo qual modo riflette la reciproca donazione amorosa intratinitaria di Dio. Il sacramento del matrimonio è lo stesso patto coniugale esistente nell'economia della creazione (FC 68) elevato all'ordine della grazia e, perciò, non richiede elementi essenziali diversi da quelli del matrimonio naturale (Giovanni Paolo II, *discorso alla Rota Romana*, 30 gennaio 2003).

3. L'identità o inseparabilità tra matrimonio e sacramento

- * La dottrina cattolica insegna che non può esistere una separazione tra il matrimonio-sacramento e il matrimonio-naturale. **Can. 1055**. Cfr. Pio XI, enc. *Casti connubii*, 31.XII.1939, in AAS 22 (1930) p. 554; vedi anche, Francesco, es.ap. *Amoris laetitia*, 19.III.2016, n. 75.

4. Il ruolo della fede nella celebrazione del sacramento e la possibilità di un matrimonio non sacramentale tra battezzati

- * Cosa fare con i coniugi senza fede? Non accettarli in chiesa? La **FC n. 68** dice che basterebbe la retta intenzione di far ciò che fa la Chiesa. Vide anche: SC n. 59; *Ordo celebrationis matrimonii* n. 7; Commissione teologica internazionale, *Foedus matrimonii* (1977).
- * Papa Benedetto XVI e Papa Francesco hanno comunque messo in guardia del fatto che «l'abbandono di una prospettiva di fede sfocia inesorabilmente in una falsa conoscenza del matrimonio, che non rimane priva di conseguenze nella maturazione della volontà nuziale. (...) Il giudice è chiamato ad operare la sua analisi giudiziale quando c'è il dubbio sulla validità del matrimonio, per accertare se ci sia un vizio d'origine del consenso, sia direttamente per difetto di valida intenzione, sia per grave deficit nella comprensione del matrimonio stesso tale da determinare la volontà (cfr. can. 1099). La crisi del matrimonio, infatti, è non di rado nella sua radice crisi di conoscenza illuminata dalla fede, cioè dall'adesione a Dio e al suo disegno d'amore realizzato in Gesù Cristo» (Francesco, *Discorso alla Rota Romana*, 23 gennaio 2015).
- * Tuttavia, lo stesso Papa Francesco ha chiarito che la qualità della fede non è una condizione essenziale del consenso matrimoniale, il quale può essere distrutto soltanto a livello naturale (cfr. Francesco, *discorso alla Rota Romana*, 22 gennaio 2016).
- * D'altra parte, «l'abbandono notorio della fede» (can. 1071) costituisce una circostanza che «proibisce» (*ad liceitatem* soltanto) l'assistenza del parroco a quel matrimonio in chiesa (senza licenza del Vescovo). Ma non confondere «abbandono notorio della fede» con «mancanza di pratica religiosa» (ma, chi lo giudica?: deve esistere qualche fatto oggettivo, grave, continuato e pubblico).
- * Per tutto ciò che si è detto, tra battezzati non può esistere un vero matrimonio naturale che non sia allo stesso tempo matrimonio sacramentale.

Lezione 3: **DIVERSI ASPETTI DELL'ESSENZA DEL MATRIMONIO****1. I fini, le proprietà essenziali e i beni del matrimonio**

- * Fini essenziali del matrimonio: **can. 1055**: il bene dei coniugi (aiuto reciproco + rimedio concupiscenza + ecc.) e la procreazione (+ educazione). Sembra mettere tutti i fini allo stesso livello: GS n.48. È vero che prima si è marito e moglie e solo dopo padre e madre, ma non sarebbero vero marito e moglie se non fossero, dall'inizio, aperti alla vita: il «**dono totale di sé**» sarebbe menzogna se uno si riservasse la capacità generativa (*Lettera alle famiglie* n. 8d,e,f; 11c; **12c,h,k**). La dottrina tradizionale parla di un fine primario e altri secondari, questo si può ancora intravedere nel **can. 1096** (scienza minima: ... ordinato alla procreazione..., non parla del bene dei coniugi). Vedi anche **FC nn.14, 28 §2**; GS n.50. Anche se la dottrina tradizionale sulla gerarchia dei fini è stata ribadita da Giovanni Paolo II nel 1984², il punto centrale resta comunque nell'accettare la completa co-essenzialità e la mutua interiorità dei fini unitivo e procreativo. Quelli che sottolineano soltanto il bene dei coniugi come fine del matrimonio lo fanno per giustificare il matrimonio contraccettivo (col raggiungimento di un preteso bene dei coniugi sarebbe sufficiente, ma ciò è sbagliato). «Il compito fondamentale del matrimonio è quello di essere al servizio della vita» (CCC 1653).
- * Proprietà essenziali: **can. 1056**: unità e indissolubilità, GS n.48. Conseguenza del dono «totale» di sé stesso all'altro: CCC 1644-1645. La fedeltà è anche una esigenza essenziale scaturita dall'indissolubile esclusività del rapporto: CCC 1646-1648.
- * I beni del matrimonio: *bonum prolis, bonum fidei, bonum sacramenti, bonum coniugum*.

2. I diritti e doveri essenziali del matrimonio

- * Nel matrimonio esistono tra gli sposi diritti e doveri vicendevoli. Alcuni diritti e doveri appartengono all'essenza del negozio giuridico matrimoniale e, perciò, se non presenti nell'interscambio di consenso il matrimonio non esisterebbe; mentre altri sono complementari o accidentali, cioè non riguardanti l'essere del matrimonio ma piuttosto il suo benessere³. Tra gli obblighi essenziali del matrimonio che devono essere assunti dagli sposi si annoverano non solo i tre "bona" (*prolis, fidei e sacramenti*: cfr. can 1055 §1 e can. 1056), ma anche si include il *bonum coniugum* e la possibilità di un vero e sano rapporto interpersonale, perché queste cose appartengono all'oggetto del consenso e perciò sono essenziali nel matrimonio.
- * Abbiamo visto che il bene dei coniugi costituisce uno dei fini essenziali del matrimonio e, perciò, l'apertura personale ad ottenere tale finalità rientrerebbe tra i diritti e i doveri essenziali che i coniugi devono intercambiarsi al momento del consenso, cosicché la volontaria e positiva esclusione oppure l'incapacità psichica ad assumere tale obbligo produrrebbero la nullità del patto coniugale. Tuttavia, è difficile precisare il contenuto di tale *bonum coniugum* come diritto/dovere autonomo. Si argomenta che qualcuno potrebbe volere una unione procreativa, perpetua e fedele ma non indirizzata al bene dell'altro coniuge bensì al proprio egoismo,

² «Secondo il linguaggio tradizionale, l'amore, quale "forza" superiore, coordina le azioni delle persone, del marito e della moglie, *nell'ambito dei fini del matrimonio*. Sebbene né la Costituzione conciliare né l'Enciclica, nell'affrontare l'argomento, usino il linguaggio un tempo consueto, essi trattano, tuttavia, di ciò a cui si riferiscono le espressioni tradizionali. (...) L'amore... comporta *una coordinazione* corretta dei fini (...). La dottrina della Costituzione "Gaudium et Spes", come pure quella dell'Enciclica "Humanae Vitae", chiariscono lo stesso ordine morale nel riferimento all'amore, inteso come forza superiore che conferisce *adeguato contenuto e valore* agli atti coniugali *secondo verità* dei due significati, quello unitivo e quello procreativo, nel rispetto della loro inscindibilità. In questa rinnovata impostazione, il tradizionale insegnamento sui fini del matrimonio (e sulla loro gerarchia) viene confermato ed insieme approfondito dal punto di vista della vita interiore dei coniugi, ossia della spiritualità coniugale e familiare» (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso nell'udienza generale del 10.X.1984*, n. 3).

³ Cfr. J. HERVADA, *Obblighi essenziali del matrimonio*, in IDEM, *Studi sull'essenza del matrimonio*, Giuffrè Editore 2000, p. 327.

sottomettendo il coniuge ad una sorta di “schiavitù matrimoniale”. Ciò rimane oggetto di discussione tra gli autori, ma nella pratica di molti tribunali è ammesso.

- * Ambedue i coniugi hanno uguali diritti e doveri essenziali (cfr. CIC can. 1135; CCEO can. 777). Sebbene il libro della Genesi affermi che l'uomo (maschio) dominerà la donna (cfr. Gen 3,16), tale affermazione risponde solo alla situazione distorta conseguenza del peccato originale e non al progetto originale voluto da Dio per il matrimonio (cfr. Giovanni Paolo II, lett. Ap. *Mulieris dignitatem*, 15.VIII.1988, n. 10). Le frasi di San Paolo in cui afferma che l'uomo è il capo della donna come Cristo lo è della Chiesa (cfr. 1Cor 11,3; Ef 5,22-23) devono essere interpretate alla luce del fatto che Cristo ha donato la sua vita per la Chiesa (Ef 5,25): è una questione di servizio non di dominio. L'uguaglianza di diritti e doveri tra i coniugi riguarda la loro uguale dignità, ma esistono chiare diversità funzionali tra marito e moglie (specifiche della paternità e della maternità), nonché altri aspetti secondari che possono variare con le culture e le circostanze storiche.

3. Lo *ius connubii* e il *favor matrimonii*

- * Lo *ius connubii*: **can. 1058**: La reciproca tendenza naturale tra l'uomo e la donna verso il matrimonio richiedono che l'autorità riconosca il diritto a sposarsi. Perciò, tranne divieto espresso del diritto (impedimenti, proibizioni, condizioni di validità), tutti hanno diritto a farlo (se trovano l'altra metà, ovviamente). La libertà nella scelta dello stato di vita è un diritto umano, che è anche un diritto dei fedeli (can. 219). Ovviamente si può anche scegliere il celibato per valide motivazioni e, se informato da un autentico amore di donazione, esso costituisce un cammino verso la realizzazione umana integrale.
- * Il *favor matrimonii*: **can. 1060**: il matrimonio celebrato si presume valido. Si deve provare il contrario, vale a dire, produrre nel giudice, con prove esterne, la certezza morale sulla sua nullità (non basta la privata personale convinzione: cfr. FC 84).

Lezione 4. LA PREPARAZIONE E LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

1. *La pastorale matrimoniale e le sue fasi: remota, prossima, immediata e permanente*

* Can.1063: ruolo dei pastori di anime:

- a) **Preparazione remota.** Il canone parla della “predicazione e adeguata catechesi a minori, ai giovani e agli adulti” (n. 1°), ma è ovvio che le famiglie hanno la responsabilità primaria per la formazione matrimoniale dei loro figli (LG 11, GS 49, AA 11, GE 3, LF 16). L’educazione dei figli è per i genitori un diritto/dovere essenziale, originale e primario, insostituibile e inalienabile (FC 36). Senza uno sviluppo armonico nelle virtù umane e cristiane, un “corso” serve a poco. Tale crescita viene fatta per un lungo numero di anni attraverso l’esempio e l’insegnamento, nel rispetto della libertà del bambino.

«Imparare ad amare qualcuno non è qualcosa che si improvvisa, né può essere l’obiettivo di un breve corso previo alla celebrazione del matrimonio. In realtà, ogni persona si prepara per il matrimonio fin dalla nascita. (...) Probabilmente quelli che arrivano meglio preparati a sposarsi sono coloro che hanno imparato dai propri genitori che cos’è un matrimonio cristiano, in cui entrambi si sono scelti senza condizioni e continuano a rinnovare quella decisione» (AL 208).

- b) **Preparazione prossima:** nel n. 2° il canone accenna alla “preparazione personale alla celebrazione del matrimonio”. Il ruolo del *fidanzamento ufficiale* può servire molto alla preparazione personale al matrimonio, crescendo nelle virtù necessarie allo stato coniugale: in concreto, la virtù della castità durante questo periodo è il miglior modo di porre un solido fondamento alla futura vita matrimoniale (cfr. AL 206). Sul corso prematrimoniale l’*Amoris laetitia* dice:

«Ci sono diversi modi legittimi di organizzare la preparazione prossima al matrimonio, e ogni Chiesa locale discernerà quale sia migliore, provvedendo ad una formazione adeguata che nello stesso tempo non allontani i giovani dal sacramento. Non si tratta di dare loro tutto il Catechismo, né di saturarli con troppi argomenti» (AL 207).

Inoltre, è questo un momento in cui bisogna scoprire eventuali incompatibilità e rischi, perché

«il problema è che l’abbaglio iniziale porta a cercare di nascondere o di relativizzare molte cose, si evitano le divergenze, e così solamente si scacciano in avanti le difficoltà. I fidanzati dovrebbero essere stimolati e aiutati a poter esprimere ciò che ognuno si aspetta da un eventuale matrimonio, il proprio modo di intendere quello che è l’amore e l’impegno, ciò che si desidera dall’altro, il tipo di vita in comune che si vorrebbe progettare. (...) Purtroppo molti arrivano alle nozze senza conoscersi. Si sono solo divertiti insieme, hanno fatto esperienze insieme, ma non hanno affrontato la sfida di mostrare sé stessi e di imparare chi è realmente l’altro» (AL 209-210).

Il Catechismo della Chiesa cattolica indica la convenienza di ricorrere al sacramento della Penitenza prima del matrimonio (CCC 1622).

- c) **Preparazione immediata.** L’investigazione prematrimoniale prevista dal diritto non è una semplice formalità, perché aiuta a prepararsi bene alle imminenti nozze. La celebrazione liturgica fruttuosa (can. 1063 n. 3°) è anche parte di questa preparazione immediata (cfr. AL 213-216). È bene che il matrimonio tra cattolici sia celebrato dentro della Santa Messa (CCC 1621). Il festeggiamento sociale delle nozze ha un significato profondo (riconoscere e rallegrarsi per la nuova famiglia), ma non deve trasformarsi in un costosissimo sfarzo mondano, che distraga dall’essenziale o che porti ad evitare la decisione matrimoniale:

«La preparazione prossima al matrimonio tende a concentrarsi sugli inviti, i vestiti, la festa e gli innumerevoli dettagli che consumano tanto le risorse economiche quanto le energie e la gioia. I fidanzati arrivano sfiancati e sfiniti al matrimonio, invece di dedicare le migliori energie a prepararsi come coppia per il gran passo che faranno insieme. Questa mentalità si riscontra anche in alcune unioni di fatto, che non arrivano

mai al matrimonio perché pensano a festeggiamenti troppo costosi, invece di dare priorità all'amore reciproco e alla sua formalizzazione davanti agli altri» (AL 212).

- d) **Formazione e sostegno continuato per gli ormai sposi** (can. 1063 n. 4°; FC 69; AL 217 e 223). È essenziale aiutarli ad imparare come superare le difficoltà, tramite incontri con il parroco, con altre coppie esperte, con amici e familiari. I coniugi si sentiranno sostenuti sapendo che ci sono molti altri con gli stessi ideali sul matrimonio (cfr. FC 71-72). I pastori devono saper approfittare le occasioni:

«È vero che molte coppie di sposi spariscono dalla comunità cristiana dopo il matrimonio, ma tante volte sprechiamo alcune occasioni in cui tornano a farsi presenti, dove potremmo riproporre loro in modo attraente l'ideale del matrimonio cristiano e avvicinarli a spazi di accompagnamento (...). Oggi la pastorale familiare dev'essere essenzialmente missionaria, in uscita, in prossimità, piuttosto che ridursi ad essere una fabbrica di corsi ai quali pochi assistono» (AL 230).

- * can. 1064: l'Ordinario del luogo deve curare che questa pastorale sia ben organizzata. La *Familiaris consortio* incoraggia le autorità competenti a compilare un direttorio per la cura pastorale delle famiglie (FC 66).
- * Evidentemente questa formazione prematrimoniale – benché molto necessaria – non può costituire uno impedimento per il matrimonio (prevale lo *ius connubii*); quindi: i corsi di formazione prematrimoniale non possono essere «esigibili» in senso stretto (oppure «obbligatori»): cfr. FC n. 66 in fine.
- * can. 1065: se non c'è grave incomodo, i nubendi cattolici non cresimati devono ricevere il sacramento della Confermazione prima di sposarsi, e si raccomanda vivamente la Confessione e l'Eucaristia (cfr. anche AL 211).
- * can. 1066: bisogna esser certi che nulla si opponga alla valida e lecita celebrazione del matrimonio.
- * Abbiamo già parlato sul problema dei cattolici senza fede che vogliono sposarsi in chiesa (vedi sopra, Lezione 2, n. 4): secondo la FC n. 68 basterebbe la retta intenzione di far ciò che fa la Chiesa. Comunque, «l'abbandono notorio della fede» (can. 1071) costituisce una circostanza che «proibisce» (*ad liceitatem* soltanto) l'assistenza del parroco a quel matrimonio in chiesa (se vuole farlo dovrà chiedere licenza al Vescovo). Ma non confondere «abbandono notorio della fede» con «mancanza di pratica religiosa» (ma, come stabilire tale distinzione? deve esistere qualche fatto oggettivo, grave, continuato e pubblico).
- * L'**apostata**, separato dalla Chiesa con «atto formale», è **ancora tenuto** alla forma canonica, e quindi se volesse sposarsi senza forma canonica teoricamente dovrebbe chiedere la dispensa (vedi sotto, punto n. 5 sul cambiamento del CIC can. 1117). Inoltre, se egli eventualmente volesse sposare in chiesa ma senza cambiare suo atteggiamento (p.es., perché l'altra parte vuole sposarsi in chiesa), dovrebbe adempire tutti i requisiti dei matrimoni misti (cc. 1125 e segg.). Ma, come stabilire questo «atto formale»? La normativa orientale, invece, non prevede questa dispensa dalla forma (CCEO can. 834).
- * **Competenze normative della Conferenza Episcopale sull'esame degli sposi e sulle "pubblicazioni" matrimoniali.** Can. 1067: la Conferenza episcopale fa le norme sull'esame e sulle "pubblicazioni" matrimoniali. Vale a dire, rendere pubblica la futura celebrazione di un matrimonio affinché gli altri fedeli possano informare dell'eventuale esistenza di impedimenti (vedi cc. 1066 e 1113-1114). In pericolo di morte basta la dichiarazione giurata dei coniugi di essere battezzati e liberi da impedimenti (can. 1068). Altre indicazioni pastorali: cfr. CEI, *Direttorio pastorale sulla famiglia* (1993).

2. **Unità e pluralità delle dimensioni della celebrazione matrimoniale: liturgica e giuridica, consensuale e copulativa**

- * Nel matrimonio cristiano non è coerente separare la dimensioni giuridica da quella liturgica, perché il matrimonio è unico. È un fatto che in molti paesi si richiede un atto matrimoniale civile

necessario e diverso dalla celebrazione in chiesa, ma quell'atto civile non fa nascere il matrimonio cristiano: le parti non devono ritenersi sposate fino alla celebrazione canonica. La cosa più conveniente, dunque, è riuscire ad ottenere il riconoscimento civile dei matrimoni celebrati in chiesa. Ci sono diversi sistemi per questo riconoscimento, ma il più adeguato sarebbe quello concordatario, in cui il ministro canonico agisce anche come ministro civile.

- * Can. 1059: la Chiesa ha un ordinamento giuridico "originario". Lo Stato dovrebbe riconoscere il matrimonio canonico come un vero "sistema matrimoniale" con forza propria. In linea di massima la Suprema potestà della Chiesa Cattolica è competente su tutti i battezzati (cfr. p. es. m. p. *Mitis iudex Dominus Iesus* [MIDI]⁴ can. 1671 § 1 = *Mitis et misericors Iesus* [MMI]⁵ can. 1357 § 1), ma di solito non vuole esercitare questa competenza (cfr. CIC can.11 = CCEO 1490). La Chiesa cattolica riconosce alle Chiese non cattoliche la facoltà di reggersi dalle proprie discipline (UR n.16). Questi matrimoni, dunque, sono regolati dal diritto proprio di ciascuna delle parti: cioè, in caso di matrimonio misto, oltre al diritto canonico per la parte cattolica, bisogna vedere anche il diritto matrimoniale della Chiesa a cui appartiene la parte non cattolica (o il diritto civile, se la Comunità ecclesiale a cui appartiene non ha diritto matrimoniale proprio). Per giudicare sulla validità del matrimonio celebrato tra due non cattolici si deve ricorrere al diritto a cui era tenuta ciascuna delle parti. Tutto questo fu raccolto nel **CCEO cc. 780-781**; ma era logico che queste norme esistessero anche nel diritto latino: perciò l'**Istruzione *Dignitas connubii***, del 25 gennaio 2005, ha stabilito per i latini una norma identica al can. 780 § 2 CCEO, che sarebbe come un secondo paragrafo per il c. 1059 CIC⁶. Inoltre, s'indica ai giudici latini lo stesso criterio del can. 781 CCEO⁷. E, addirittura, si prevede il criterio per giudicare i matrimoni tra due non battezzati⁸.
- * È vero che "*consensus facit nuptias*", cioè il matrimonio nasce dal consenso delle parti. Tuttavia, l'unione carnale degli sposi costituisce il perfezionamento di quel consenso. Perciò, se dopo di celebrare il matrimonio, esso non viene "consumato" con quell'unione carnale, manca ancora qualcosa all'unione. Questo è il motivo per cui la Chiesa ritenga possibile lo scioglimento del matrimonio rato (celebrato sacramentalmente mediante lo interscambio dei consensi) ma non consumati (vedi sotto, Lezione 9, n. 3).

⁴ FRANCESCO, m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, in AAS 107 (2015), pp. 958-967, anche in w2.vatican.va. Sulla riforma del diritto processuale matrimoniale della Chiesa latina.

⁵ FRANCESCO, m.p. *Mitis et Misericors Iesus*, 15 agosto 2015, in AAS 107 (2015), pp. 946-957, anche in w2.vatican.va. Sulla riforma del diritto processuale matrimoniale delle Chiese orientali cattoliche.

⁶ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI (PCTL), Istruzione *Dignitas connubii*, 25 gennaio 2005, **art. 2 § 2**: «§ 2. Il matrimonio tra una parte cattolica e una parte battezzata non cattolica è regolato altresì: 1° dal diritto proprio della Chiesa o della comunità ecclesiale, alla quale appartiene la parte non cattolica, se tale comunità ha un diritto matrimoniale suo proprio; 2° dal diritto in vigore presso la comunità ecclesiale alla quale appartiene la parte non cattolica, se tale comunità è priva di un diritto matrimoniale suo proprio».

⁷ PCTL, Istr. *Dignitas connubii*, **art. 4 § 1**: «Ogni qual volta il giudice ecclesiastico deve pronunciarsi sulla nullità di matrimonio di coniugi acattolici battezzati: — 1° quanto al diritto cui le parti erano soggette al tempo della celebrazione del matrimonio, si applica l'art. 2 § 2; — 2° quanto alla forma della celebrazione del matrimonio, la Chiesa riconosce qualsiasi forma prescritta o ammessa nella Chiesa o nella comunità ecclesiale di cui le parti erano membri al tempo della celebrazione del matrimonio, purché, qualora almeno una delle parti sia fedele di una Chiesa orientale acattolica, il matrimonio sia stato celebrato con un rito sacro».

⁸ PCTL, Istr. *Dignitas connubii*, **art. 4 § 2**: «Ogni qual volta il giudice ecclesiastico deve pronunciarsi sulla nullità di matrimonio contratto da due coniugi non battezzati: 1° la causa di nullità si svolge secondo le norme del diritto processuale canonico; 2° la nullità di matrimonio è decisa, fatto salvo il diritto divino, in base alle norme del diritto cui le parti erano soggette al tempo della celebrazione del matrimonio». Bisogna anche tenere in conto l'**art. 3 § 2**, secondo cui il giudice ecclesiastico giudica soltanto le cause di nullità di matrimonio di non cattolici (battezzati o meno) in cui è necessario stabilire lo stato libero di almeno una delle parti davanti alla Chiesa cattolica (perché vuole sposare un cattolico, ecc.).

3. La forma della ricezione del consenso (la forma canonica)

- * Il Matrimonio come “atto giuridico formale” (oltre che consensuale) si diede nella Chiesa a partire dalla pubblicazione nel 1563 del cap. *Tametsi* del Conc. Tridentino (sess. XXIV, Decr. *De reformatione matrimonii*, cap. I).
- * Si esige una forma giuridica sostanziale per la **validità** della celebrazione del matrimonio (a fine di evitare i matrimoni “clandestini”).
 - Il Decr. *Ne temere* (2.VIII.1907) corregge gli abusi dei matrimoni “per sorpresa”.
 - Il **can. 1108** del CIC’83 ribadisce questa linea iniziata nel 1563.

4. Senso e funzione della forma canonica

- * Ruolo della “forma canonica”: i matrimoni “clandestini” non avevano pubblicità né certezza giuridica; quindi, con la forma si assicura al meno una certezza formale, e si può dunque applicare il *favor iuris*.
- * Oggi serve anche per proteggere l’istituto matrimoniale stesso, sottomettendo i contraenti alla legislazione canonica, e per favorire la dimensione sacra ed ecclesiale del matrimonio: **CCC 1631**.
- * Il problema delle *unioni libere (unioni di fatto)*: cfr. CCC 2390, *Lettera alle famiglie* n.14 g.

5. I soggetti obbligati alla forma

- * **Can. 1117**: la forma canonica deve essere osservata nei matrimoni in cui almeno una delle parti è stata battezzata nella Chiesa Cattolica... L’art. 4 del m.p. *Omnium in mentem*, del 26 ottobre 2009 ha soppresso la clausola: «e non separata da essa con atto formale» (questa clausola *neanche esiste* nel CCEO can. 834 §1). Con questa soppressione, coloro che abbandonano formalmente la Chiesa cattolica continuano ad essere obbligati alla forma canonica⁹.
- * Eccezione all’obbligo della forma è il **can. 1127 § 2**: se ci sono gravi difficoltà... l’Ordinario del luogo della parte cattolica può concedere la *dispensa dalla forma canonica*; ma per la validità deve esistere sempre una qualche forma pubblica (p. es. matrimonio civile). La dispensa dalla forma dovrebbe essere concessa, dunque, soltanto per i matrimoni misti¹⁰, non per quelli tra due cattolici (a meno che sia per la “sanatio in radice” di un matrimonio celebrato precedentemente senza forma canonica, e in questo caso la dispensa è riservata alla Sede Apostolica¹¹). Nel CCEO can. 835 la dispensa dalla forma è sempre riservata alla Santa Sede o al Patriarca “il quale non la conceda se non per gravissima causa” (dovuto all’importanza del rito sacro in oriente).
- * Nei matrimoni misti con una parte ortodossa, la forma canonica si richiede soltanto per la liceità (CIC **can. 1127 § 1** – CCEO can. 834 § 2).
- * Per quanto detto sopra, il **matrimonio civile** dei cattolici è **invalido** se non c’è stata dispensa dalla forma canonica (nel diritto latino, soltanto la Santa Sede può concederla per due cattolici). Se un cattolico si è sposato soltanto civilmente il suo matrimonio è nullo, tuttavia se poi egli vuole celebrare il matrimonio in chiesa con altra persona, il parroco ha bisogno della licenza dell’Ordinario del luogo: cfr. **can. 1071 § 1, nn. 2° e 3°**.
- * Anzi, **se un cattolico si è sposato civilmente** o davanti a un ministro non cattolico (cioè se ha celebrato un’unione che la Chiesa cattolica non riconosce come matrimonio), e poi vuole sposarsi con altra persona in Chiesa cattolica, **per dimostrare il suo stato libero** (cioè, non essere

⁹ Per le ragioni di questo cambiamento, vedi can. 1086: Lezione 8, n. 3.a., nota 22. Vedi anche il cambiamento del can. 1124.

¹⁰ Tuttavia, il CIC can. 1127 §1 e il CCEO can. 834, per i matrimoni misti con gli ortodossi, richiedono la forma canonica soltanto *ad liceitatem*, ma sempre con l’intervento di un ministro sacro (ortodosso): in questi casi, quindi, non sarebbe valido il matrimonio civile. Vedi Lezione 4, n. 7.b.

¹¹ Cfr. PCITL, *Risposta autentica* del 5 luglio 1985, in AAS 77 (1985) p. 771.

sposato) **basta l'investigazione prematrimoniale svolta dal parroco** (cc. 1066-1067) e non occorre il processo documentale svolto dal giudice¹². Nel Diritto orientale questa affermazione era raccolta nel can. 1372 § 2 CCEO, ma dopo il m.p. *Mitis et misericors Iesus* (MMI)¹³ quel paragrafo è stato cancellato dal corrispondente can. 1374 MMI, quindi **per gli orientali cattolici ora non basta** l'investigazione prematrimoniale ma **occorre sempre una sentenza giudiziale** fatta mediante processo documentale¹⁴.

- * Bisogna distinguere tra **“mancanza di forma”** (nessuna forma canonica) e **“difetto di forma”** (esiste apparenza di forma, ma è difettosa): la sopraddetta investigazione del parroco vale soltanto in caso di totale mancanza di forma.

6. *Il teste qualificato e i testi comuni*

Parliamo dell'assistente e dei testi comuni nella *forma ordinaria* del matrimonio

a) **Can. 1108**: Per la forma ordinaria occorre un **teste qualificato** (che agisce ufficialmente a nome della Chiesa), chiamato anche **“assistente”** (cioè: l'Ordinario luogo, il parroco del luogo o un loro delegato, sia sacerdote che diacono) e, inoltre, **due testi comuni** (non qualificati).

Riferimento a diversi canoni che sono eccezioni:

- can. 144: l'errore comune.
- can. 1112: il laico assistente nella forma ordinaria.
- can. 1116: la forma straordinaria (senza “assistente”) in pericolo di morte o assenza del ministro ordinario per più di 1 mese.
- can. 1127 §§ 2 e 3: dispensa dalla forma canonica.

b) **Ruolo del teste qualificato (“assistente”)**:

- * Chi è: già visto (can. 1108); vedi anche **cc. 1109¹⁵** e **1110** (Ordinario e parroco “del luogo”; Ordinario e parroco “personali”).
- * Assistere il matrimonio non è un atto di potestà di giurisdizione (facoltà abituale o delegata). Soltanto conferisce all'atto un carattere pubblico (come un notaio).
- * CCC 1623: in oriente esiste una concezione diversa riguardo al ruolo del presbitero (nella versione ufficiale latina del CCC hanno cambiato la dicitura di questo punto: non si dice più “ministro del sacramento dell'incoronazione”).
- * **Can. 1108 § 2**: per evitare i matrimoni “a sorpresa”, si richiede non soltanto la presenza dell'assistente, ma che lui stesso chieda il consenso e lo riceva a nome della Chiesa.
- * L'art. 6 del m.p. *De Concordia inter Codices* ha aggiunto un **nuovo § 3 al can. 1108** che stabilisce: «solo il sacerdote assiste validamente al matrimonio tra due parti orientali o tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica». Questo vuole armonizzare la disciplina latina con quella orientale, perché secondo il **CCEO can. 828 § 2** si esige la benedizione *del sacerdote* per la validità della forma del matrimonio. Infatti, nelle Chiese orientali né il diacono né i laici possono assistere validamente i matrimoni (perché non possono benedire).

¹² PCTL, Istr. *Dignitas Connubii*, 25 gennaio 2005, art. 5 § 3 e art. 297 § 2. Questo criterio risale al 1984: cfr. PCTL, Interpretazione autentica del 26 giugno 1984, in AAS 76 (1984), p. 747.

¹³ FRANCESCO, motu proprio *Mitis et misericors Iesus*, 15 agosto 2015, in w2.vatican.va.

¹⁴ Cfr PCTL, *Risposta particolare Prot. N. Prot. N. 15170/2015*, 25 novembre 2015, in «Ius Ecclesiae» 27 (2016), [in processo di stampa].

¹⁵ L'art. 7 del m.p. *De concordia inter Codices* ha adeguato la dicitura del can. 1109 CIC a quella più chiara del can. 829 § 1 CCEO, per ribadire che l'Ordinario del luogo e il parroco del luogo latini possono celebrare validamente il matrimonio di due fedeli orientali se essi sono loro sudditi.

- * La presenza dei testimoni comuni (non qualificati) non richiede una loro attività specifica: soltanto avere uso di ragione e la capacità sensoriale di percepire quello che succede davanti loro.

c) Delega per assistere al matrimonio come teste qualificato:

- * Can. 1108: Il canone prevede che l'assistente possa essere anche un sacerdote o un diacono delegato dall'Ordinario del luogo o dal parroco del luogo ("luogo" della celebrazione). Come abbiamo visto sopra, nel diritto orientale i diaconi non possono essere delegati per benedire i matrimoni.
- * **Can. 1111:** delega della facoltà:
 - a) **generale:** deve darsi per scritto (per la validità). Per il vicario parrocchiale orientale cfr. CCEO can. 302 §2. (Ma anche per il latino: cfr. cc. 137 e 1111)
 - b) **speciale:** per assistere un matrimonio concreto. Si può dare anche oralmente.
 - Sempre per determinato territorio, data espressamente a persone determinate (sacerdoti o diaconi).
 - Ricordare che se vi è errore comune o dubbio positivo e probabile... (can. 144)
- * **Can. 1112:** Il "**Vescovo diocesano**" può delegare **laici**, se: a) non ci sono sacerdoti né diaconi, b) con il consenso della Conferenza episcopale, e c) la licenza della Santa Sede. Nel diritto orientale non si può delegare ai laici (perché, come abbiamo detto, il ruolo è riservato ai sacerdoti).
- * Can. 1114: l'assistente agisce illecitamente se non gli consti dello stato libero dei contraenti (ma l'obbligo di fare questa indagine previa è del parroco del luogo, non del delegato speciale: can.1113). Il delegato generale deve chiedere il permesso al parroco anche ogni volta, se è possibile.

7. Requisiti per la lecita celebrazione del matrimonio

- a) **Requisiti per la liceità del matrimonio in certe circostanze speciali:** Il codice prevede delle "proibizioni" per assistere certi tipi di matrimoni: cfr. **can. 1071**.
 - 1° matrimonio dei girovaghi (senza domicilio fisso);
 - 2° matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma della legge civile;
 - 3° matrimonio di chi è vincolato da obblighi naturali derivati da una precedente unione verso l'altra parte o i figli;
 - 4° matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica (non basta la poca o nulla pratica religiosa);
 - 5° matrimonio di chi è irretito da censura canonica (scomunica, interdetto, sospensione);
 - 6° matrimonio di un figlio minorenne, se ne sono ignari o ragionevolmente contrari i genitori (nel parallelo CCEO can. 789 si è giustamente ommesso la parola "ragionevolmente", perché è difficile giudicare se l'opposizione dei genitori è ragionevole o irragionevole);
 - 7° matrimonio da celebrarsi mediante procuratore (vedi can. 1105).
- b) Il **can. 1127** stabilisce che, riguardo alla **forma da seguire nei matrimoni misti**¹⁶ si osservi la forma ordinaria (cfr. can. 1108). Tuttavia:
 - §1. Se si tratta di un matrimonio fra parte **cattolica e ortodossa** la forma canonica è richiesta soltanto per la liceità (il matrimonio sarà valido — ma illecito — senza l'assistente cattolico, anche se non hanno la licenza); tuttavia per la validità occorre sempre l'intervento di un **sacerdote**¹⁷ (cfr., anche, CCEO can. 834 § 2).

¹⁶ Sulle altre norme riguardanti i matrimoni misti vedi giù, Lezione 8.3.b.

¹⁷ L'art. 11 del m.p. *De concordia inter Codices* ha cambiato in questo canone il termine "ministro sacro" per quello di "sacerdote", perché non basta un diacono. Sarebbe stato ancora più chiaro che avesse detto "la benedizione del sacerdote", perché non si tratta di qualsiasi "intervento".

§2. **In tutti i casi** di matrimoni misti, se vi sono gravi difficoltà¹⁸, l'Ordinario del luogo della parte cattolica può **dispensare dalla forma** canonica. Ma sempre con una qualche forma pubblica. La Conferenza episcopale deve dare norme con criteri per concedere la dispensa.

§3. Non si facciano **mai due celebrazioni** religiose del matrimonio né una con due "co-assistenti ecumenici" (DE n.156). Tuttavia, «con la previa autorizzazione dell'Ordinario del luogo, il presbitero cattolico o un diacono, se vi è invitato, può essere presente o in qualche modo partecipare alla celebrazione dei matrimoni misti allorché sia stata accordata la dispensa dalla forma canonica» [cioè, celebrati nella Chiesa acattolica] (**DE n. 187**), e viceversa, «se la copia lo chiede, l'Ordinario può permettere che il presbitero cattolico inviti il ministro della chiesa o comunità ecclesiale della parte non cattolica a partecipare alla celebrazione del matrimonio misto» (**DE n. 158**)

* Le norme sulla forma canonica dei matrimoni misti (can. 1127) valgono anche per i matrimoni con disparità di culto (ma in quei casi la "dispensa" dell'impedimento è necessaria per la validità del matrimonio, non soltanto per la liceità): cfr. cc. 1129, 1086 §2.

8. *La forma straordinaria*

* **Can. 1116**: in pericolo di morte o se si prevede che non l'assistente competente potrà venire prima di 1 mese, si può celebrare validamente il matrimonio davanti a soli due testimoni. § 2. Se c'è un sacerdote o un diacono non competenti deve essere chiamato, tuttavia **non sarà testimone qualificato** (se non ha la delega), ma potrà dispensare dagli impedimenti in pericolo di morte (cfr. can. 1079 §2 — lezione 9).

* Un canone uguale esiste anche per gli orientali (CCEO can.832), e questo mette in discussione l'affermazione che il sacerdote sia il vero ministro del sacramento del matrimonio.

* L'art. 10 del m.p. *De concordia inter Codices* ha aggiunto un § 3 al can. 1116 CIC che permette all'Ordinario del luogo di dare la facoltà a un sacerdote cattolico di benedire il matrimonio di due ortodossi, se essi non possono accedere al proprio sacerdote¹⁹. Bisogna chiarire che in questo caso non si tratta di forma ordinaria ma straordinaria (quindi, il sacerdote cattolico non svolge il ruolo di "assistente").

¹⁸«Tra i motivi della dispensa possono essere tenuti presenti la conservazione dell'armonia familiare, il raggiungimento dell'accordo dei genitori per il matrimonio, il riconoscimento del particolare impegno religioso della parte non-cattolica o del suo legame di parentela con un ministro di un'altra chiesa o comunità ecclesiale. Le conferenze episcopali dovrebbero stabilire norme in base alle quali la predetta dispensa possa essere concessa secondo una pratica comune» (DE n.154).

¹⁹ M.p. *De concordia inter Codices*, art. 10: «l'Ordinario del luogo può conferire a qualunque sacerdote cattolico la facoltà di benedire il matrimonio dei fedeli cristiani delle Chiese orientali che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica se spontaneamente lo chiedono, e purché nulla osti alla valida e lecita celebrazione del matrimonio. Il medesimo sacerdote, tuttavia con la necessaria prudenza, informi della cosa l'autorità competente della Chiesa non cattolica interessata».

Lezione 5. LA CAPACITÀ PER CONSENTIRE

1. La capacità naturale per il matrimonio

- * L'atto umano deve essere proporzionato all'oggetto del consenso: si richiede quindi un atto umano tale che possa produrre il vincolo matrimoniale. Succede lo stesso che per fare un contratto civile o per l'emissione dei voti religiosi: non tutti lo possono fare (p. es. i minori).
 - Si tratta di un atto della **ragione pratica**, non soltanto di quella speculativa (“il matrimonio”), ma quella che interviene nel comportamento concreto (“con te”).
 - L'impero della volontà (sotto la guida della ragione pratica) costituisce il ruolo decisivo nel consenso: il “dire di sì” della volontà è frutto dell'amore di dilezione (spesso accompagnato di amore sensibile, ma non sempre).
- * La capacità per consentire si trova legata al grado di maturità, di discrezione di giudizio, al fatto di potere assumere le *onera* che il matrimonio porta con sé per la sua natura propria. Non è legata però al grado di conoscenza intellettuale che si abbia sul matrimonio: **can. 1096** (leggere): basta un minimo (che è dato dalla natura, tranne che ci sia un'anomalia). **NON ESSERE IDEALISTI: IL MATRIMONIO È PER TUTTI.**
- * Secondo il can. 1107 se il consenso è “naturalmente valido”, si presume permanga benché nel momento della celebrazione del matrimonio sia esistito un difetto di forma o un impedimento. Questo ha rilevanza per un'eventuale *sanatio in radice* di quel matrimonio.

2. Patologia e normalità

- * L'uomo psicologicamente “normale” è libero e responsabile delle sue decisioni e dei suoi atti. Soltanto una anomalia psichica che intacchi sostanzialmente l'intelletto o la volontà riguardo gli obblighi coniugali essenziali può rendere la persona incapace di prestare un consenso matrimoniale valido.
- * Non è necessario che tale anomalia psichica renda la persona demente o con una malattia psichica permanente o che richieda ospedalizzazione, ma sempre si tratterà di una anomalia psichica. Non può esistere un'incapacità psichica senza anomalia psichica. Alle volte è difficile scoprire tale anomalia, che può essere anche transitoria.

3. Il canone 1095 del CIC: il sufficiente uso di ragione; la discrezione di giudizio necessaria per contrarre matrimonio; la capacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio

a) Mancanza del sufficiente uso di ragione:

- * Malattia mentale che impedisce l'uso di ragione *nel momento* di consentire: amenza-demenza; perturbazione psichica (stati tossici, tossicodipendenza, alcolismo, ubriachezza, sonnambulismo, ipnosi).

b) Difetto grave di discrezione di giudizio:

- * La discrezione di giudizio riguarda quel grado di **maturità** dell'intelletto e della volontà degli sposi che rende loro capaci di discernere – per impegnarsi – i diritti e i doveri matrimoniali essenziali (**libertà interna**: essere padrone del proprio atto, “dominio di sé”). Quindi è richiesta una maturità per darsi e per riceversi – a titolo di vincolo giuridico – in una comunità di vita e di amore, indissolubilmente fedele e ordinata alla procreazione e educazione dei figli nonché al bene dei coniugi.
 - L'atto di consenso deve essere proporzionale al suo oggetto (donazione di sé stesso, a titolo di debito...ecc.). Quindi – secondo gli autori – si richiede una discrezione di giudizio maggiore di quella richiesta per fare un peccato mortale.
 - La **grave** mancanza di questa discrezione dev'essere causata da un'anomalia psichica (Narcisismo, ecc.); ma l'entità richiesta di questa anomalia può variare con l'età: una

giovane di 15 anni, con una leggera anomalia psichica potrebbe avere grave difetto di maturità, ma se ha già 25 anni, l'anomalia psichica causante l'immaturità dovrà essere di entità molto più forte. La "gravità" della mancanza deve giudicarsi con criteri oggettivi (riguardo i doveri matrimoniali).

c) Impossibilità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio:

- * Alcuni autori la chiamavano "impotenza morale" (non è esatto). Questo capo è nato per risolvere i casi di omosessualità, poi si è allargato ad altre anomalie psichiche.
- * Questo capitolo di nullità matrimoniale è stato molto abusato. Alcuni sostengono la possibilità di un'incapacità "relativa", ma ciò non è accettato dalla giurisprudenza. Cfr. allocuzioni del Papa alla Rota Romana, soprattutto quelle degli anni 1987 e 1988.
- * Sarebbe un supposto dove entrano una serie complessa di anomalie psichiche che non produrrebbero mancanza di uso di ragione, ma che rendono incapace al soggetto per assumere gli obblighi essenziali, impegnandosi responsabilmente. La persona è incapace di disporre – a titolo di debito – dell'oggetto del consenso e perciò egli non sarebbe capace di consentire perché l'atto non sarebbe di "volontà" ma di "velleità". Quindi, *ad impossibilia nemo tenetur*.

Bisogna aver chiaro che una cosa è l'*impossibilità* di assumere gli obblighi ed un'altra la *difficoltà* ad adempierli. Neanche è lo stesso *non potere* che *non volere*. "Assumere" le onera implica "responsabilizzarsi", "far propri" gli obblighi nel momento del consenso; cosa diversa è non adempiere di fatto questi obblighi durante la vita matrimoniale, per diversi motivi.

- * A mio avviso e a quello di altri – ma questo è *questio disputata* –, tale supposto non si differenzia essenzialmente dal difetto grave di discrezione di giudizio: se non sono capaci di assumere gli obblighi, neanche hanno libertà interna. Altrimenti sarebbe come affermare che uno si può impegnare veramente ma non essere capace di assumere gli obblighi: ciò supporrebbe negare la libertà umana. Difatti, nei tribunali si tende a proporre i due capi di nullità (grave difetto di discrezione e incapacità di assumere) insieme o subordinatamente.
- * "Cause di natura psichica": prima diceva "malattie psichiche", si cambiò l'espressione, ma non si può interpretare che il semplice "cattivo carattere", o "l'incompatibilità di caratteri", ecc. siano cause sufficienti per questa incapacità. Nel discorso alla Rota dell'anno 1987 san Giovanni Paolo II ha chiarito che la causa dell'incapacità deve essere una *grave anomalia che intacchi sostanzialmente l'intelletto o la volontà*.
- * Obblighi essenziali che si devono assumere: atto coniugale; comunità di vita e di "amore" (vedi sopra); ricevere ed educare i figli entro la comunità coniugale. Questi obblighi sono reciproci, permanenti, continui, esclusivi, ed irrinunciabili.

4. La prova dell'incapacità

- * Nelle cause di nullità matrimoniale dovute a difetto di consenso per malattia mentale o per altre anomalie di natura psichica sempre occorre l'intervento di un perito (psicologo o psichiatra), tranne che dalle circostanze l'incapacità psichica sia così chiara che la perizia risulti evidentemente inutile (cfr. can. 1678 § 3 del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*).
- * Tuttavia, la perizia deve essere valutata dal giudice, che avrà conto della corrispondenza delle conclusioni peritali con le cose giuridicamente provate durante il processo e le altre circostanze della causa (cfr. can. 1579). Quindi, la perizia non deve diventare automaticamente una sentenza giudiziale.

Lezione 6: LA VOLONTÀ “NON MATRIMONIALE”

1. L'esclusione o la simulazione del matrimonio

- * Il consenso matrimoniale ha un contenuto non negoziabile: gli sposi devono aderire al progetto di Dio sul matrimonio. Il matrimonio è il rapporto tra un uomo e una donna, aperto alla procreazione e fedelmente esclusivo per tutta la durata della vita terrena (eterosessualità, unità, procreatività, fedeltà ed indissolubilità). Soltanto accettando tale contenuto, i coniugi possono raggiungere la piena, totale e sincera donazione di sé stessi e, quindi, solo così si mettono le basi per raggiungere la felicità compiuta, malgrado le difficoltà che si possano trovare lungo la strada.
- * Come afferma il **can. 1101 § 1**: “il consenso interno dell’animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio”. Perché se uno dice di “sì” in negozio giuridico è ragionevole presumere che vuole il contenuto di tale negozio. Comunque, nel diritto canonico è molto importante cercare la verità *sostanziale* del rapporto giuridico. La verità *formale* serve sempre che non si dimostri che essa non coincideva con quella sostanziale. Questo è valido specialmente nei negozi giuridici che riguardano lo stato delle persone (matrimonio, ordinazione sacra, ecc.).
- * Per tale motivo, il can. 1101 § 2 riconosce la possibilità che il matrimonio non esista se la volontà interna non coincideva con quella espressa esteriormente. Questa causa di nullità matrimoniale si chiama *simulazione* del matrimonio che riguarda l'*esclusione* volontaria del matrimonio.

2. L'atto positivo d'esclusione.

- * Affinché esista l'esclusione del matrimonio occorre fare un atto positivo di volontà escludente al momento di prestare il consenso. Non basta un atteggiamento passivo (non aversi messo il problema dell'indissolubilità, o della prole, o della fedeltà).
- * Nelle cause di nullità per questi capitoli, occorre provare tale atto positivo di volontà. Ci sono mezzi tecnici per tale prova: confessione giudiziale ed extragiudiziale sull'esclusione; indole personale dell'escludente che incida sulla pretesa esclusione (*causa simulandi remota*); esistenza di ragioni convincenti che possano aver portato all'esclusione (*causa simulandi proxima*); circostanze previe, concomitanti e posteriori alla celebrazione del matrimonio; credibilità delle parti e dei testi.
- * L'esclusione deve esistere al momento del consenso. Se l'esclusione cominciasse una volta celebrato il matrimonio, non lo invaliderebbe.

3. Simulazione totale e simulazione parziale: l'esclusione del matrimonio in sé stesso oppure l'esclusione di un elemento o proprietà essenziale

- * La **simulazione totale** (**can. 1101 § 2**, prima parte) è l'esclusione del matrimonio stesso. Si dice di “sì”, ma soltanto con la bocca, non con la volontà. Come abbiamo detto, in linea di massima si presume la concordanza tra le parole pronunciate e la volontà interna, ma si può provare il contrario: provare, cioè, che non esisteva l'*animus contrahendi*; e si escludeva il matrimonio con un contrario “atto positivo della volontà” (non soltanto semplice dispiacere, o proposito, o volontà interpretativa). Sono casi difficili, soprattutto per le prove.
- * **La simulazione parziale: can. 1101 § 2**: In questo caso esiste consenso – volontà di un qualche tipo di unione – ma non si vuole il vero matrimonio, bensì un matrimonio “a propria misura”: si esclude con atto positivo di volontà un elemento o una proprietà essenziale del matrimonio (non basta il semplice errore, né una certa mentalità: il consenso riguarda non l'intelletto speculativo ma quello pratico: “il mio matrimonio, con questa persona, adesso”).

– Esclusione del *Bonum Prolis* (figli); del *Bonum fidei* (fedeltà) o del *Bonum sacramenti* (indissolubilità). È più difficile che si dia l'esclusione del *Bonum coiugum*.

- Il proposito temporale di rimandare i figli non comporta necessariamente l'esclusione del *Bonum prolis*. Tuttavia, se i figli si rimandano a un tempo indefinito (“quando le cose vadano meglio”) esiste esclusione invalidante. L'esclusione dei figli si riferisce ad avere figli con il coniuge concreto: una persona può volere figli in generale, ma non con chi sposerà.
- L'esclusione *ipotetica* dell'indissolubilità, riservandosi la possibilità di sciogliere il matrimonio per una circostanza futura e incerta (“mentre le cose vadano bene”) è sufficiente per l'invalidità del consenso matrimoniale. L'esclusione *assoluta* dell'indissolubilità (matrimonio a termine) è difficile che accada nella realtà. La mentalità divorzistica porta spesso all'esclusione (ma non sempre). Può coesistere la volontà di un'unione matrimoniale stabile (“vorrei fossi per sempre”) insieme all'esclusione ipotetica dell'indissolubilità (“se va male, allora divorziamo”).
- L'esclusione della fedeltà esiste quando il nubente si riserva il diritto ad avere rapporti simili ai coniugali con altre persone fuori il matrimonio. Non basta che uno degli sposi, dopo il matrimonio, tradisca il coniuge per miseria umana: occorre che ci sia stata una volontà escludente la fedeltà al momento del consenso. Di solito, se uno tradiva la fidanzata prima del matrimonio e dopo il matrimonio continua a farlo, è molto probabile che abbia escluso la fedeltà, soprattutto se il tradimento è con la stessa persona.
- L'esclusione della sacramentalità non è simulazione parziale, ma totale. Difficilmente capita (occorrerebbe una volontà molto strana). La mancanza di fede di solito potrebbe portare all'esclusione dell'indissolubilità, della prole o della fedeltà, ma normalmente la gente non si propone escludere positivamente che il proprio matrimonio sia sacramento.

Lezione 7: ALTRE ANOMALIE DEL CONSENSO

1. Ignoranza ed errore circa il matrimonio oppure circa la persona dell'altro coniuge o delle sue qualità

a) Ignoranza sulla natura del matrimonio: can. 1096

- * In questo caso esiste l'uso di ragione; manca però una conoscenza minima su quello che è il matrimonio. Quindi, è impossibile che ci sia consenso (*nihil volitum nisi praecognitum*). Non è lo stesso che la mancanza di discrezione di giudizio (immaturità, incapacità), ma è difficile di differenziare.
- * non ignorare che il matrimonio è un: – **consorzio** – **permanente** (non occorre conoscere l'indissolubilità) – **fra uomo e donna** – **ordinato alla procreazione** – attraverso **certa cooperazione sessuale** (conoscenza non necessariamente completa).
- * §2: questa ignoranza non si presume dopo la pubertà.

b) L'errore di fatto e di diritto circa il matrimonio:

- * La conoscenza necessaria per sposarsi include la giusta comprensione delle cose essenziali sul matrimonio. Non soltanto l'ignoranza ma anche una conoscenza sbagliata sul contenuto essenziale del negozio matrimoniale potrebbe renderlo nullo. L'errore su questa materia è ciò che si chiama **l'errore di diritto** circa il matrimonio. Il **can. 1099** stabilisce che "l'errore circa l'unità, l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà". Per esempio: anche se uno pensi (erroneamente) che il matrimonio si può sciogliere col divorzio, tale mentalità non rende nullo il consenso, a meno che quell'errore *determini* la volontà. Ciò significa che il matrimonio sarebbe nullo se nel caso concreto l'atto di consenso includeva necessariamente tale errore e, dunque, si voleva un matrimonio dissolubile. La differenza con l'esclusione parziale è che in questo caso sembra non richiedersi un atto positivo di volontà escludente tale proprietà, perché si dà per scontato (erroneamente) che tale proprietà non si applica al matrimonio. La difficoltà risiede nel riuscire a provare giuridicamente che l'errore determinava la volontà.
- * Per sposarsi validamente occorre altresì conoscere la persona con chi si sposa. L'errore sulla persona è **l'errore di fatto**.
 - Il **can. 1097 § 1** stabilisce che l'errore **sulla persona stessa** (quando uno vuole sposare Caia ma poi risulta essere Tizia) o su una **qualità che definisce** la persona (quando uno vuole sposare la primogenita della famiglia, ma lei non lo è).
 - Secondo il **can. 1097 § 2**, non rende nullo il matrimonio l'errore **sulla qualità** di una persona (che non sia una che definisca la persona). Per esempio: "voglio te che hai gli occhi verdi" (e poi non erano verdi). Tuttavia, se tale qualità era intesa direttamente e principalmente, l'errore su di essa può rendere nullo il consenso. Per esempio: voglio una donna fertile, al di sopra della donna in concreto. Veramente, intendere una qualità al di sopra della persona sembra di per sé contrario alla volontà genuinamente matrimoniale.

2. L'errore dolosamente causato

- * Il **can. 1098** è una novità del CIC del 1983. Non va con fuso con l'errore, anche se esiste un errore causato da un inganno. Si tratta di un **inganno per ottenere il consenso**. Rende invalido il matrimonio anche se provochi un errore non sostanziale, perché tale inganno ferisce profondamente la libertà di scelta matrimoniale.
- * Requisiti: provocato dal coniuge o da terzi; volontariamente; con finalità di ottenere il consenso; per commissione o per omissione. Su una qualità che possa ledere **gravemente** la vita coniugale (anche il dolo sulla sterilità: cfr. can. 1084 §3). Non rende nullo il consenso se l'inganno fosse su cose che non influiscono gravemente nel matrimonio (fidanzato che fa il bravo per conquistare la

fidanzata). L'importanza soggettiva dell'inganno si può valutare vedendo il modo di reagire dell'ingannato quando lo scopre.

3. Il consenso condizionato

- * **CIC can. 1102**: il matrimonio celebrato sotto condizione di futuro non è valido. Se si è posta una condizione di passato o di presente, non verificata, il matrimonio è invalido sin dall'inizio. Qui si pone il problema dell'incertezza che la condizione crea nel soggetto: non si può usare del matrimonio dubbiosamente valido finché non sia accertata la condizione. Le condizioni di passato ("se sei stato prosciolto in tribunale") o di presente ("se non hai una malattia contagiosa") che sono esistenti nel momento del consenso non rendono invalido il matrimonio. Alle volte è difficile distinguere una condizione di futuro ("se mi darai figli") da una condizione di presente ("se sei fertile").
- * La *condizione potestativa* è una condizione di presente riguardante un atto futuro ma che si vuole accertare mediante una promessa su un comportamento che dipende dalla volontà dell'altro ("se mi prometti [adesso] di smettere da bere [in futuro]"): quindi, se si risponde con una promessa sincera ciò basta per adempiere la condizione. Alle volte è difficile da distinguere dalla condizione di futuro.
- * Secondo il **CCEO can. 826**, il matrimonio non può essere celebrato **validamente** sotto *qualsiasi* genere di condizione (passata, presente o futura). Potrebbe essere applicato anche ai latini? Per il momento non è possibile, ma risulta difficile capire una donazione totale di sé stesso fatta sotto condizione.

4. La libertà per contrarre matrimonio e il timore che rende invalido il matrimonio

- * Sposarsi senza libertà è contrario al diritto naturale. Perciò si capisce che la Chiesa riconosca il ruolo invalidante del *metus* (violenza morale), anche nei matrimoni dei non cattolici.
- * **Can. 1103, 2°**: Affinché la paura sia giuridicamente *metus*, cioè, invalidante, occorre che essa sia:
 - grave (relativamente al soggetto);
 - provocata esternamente (causa umana, benché forse non intenzionale; non soltanto i "rimorsi");
 - che sia causa antecedente del consenso (si sceglie il matrimonio come unica via per fuggire dalla minaccia: non basta sposarsi *con* paura, ma bisogna che sia *per* paura).
- * Qui si include anche il *metus reverentialis*, quello cioè dovuto ad un legame affettivo o di forte dipendenza tra colui che minaccia e la persona che subisce la minaccia: p.es., il padre verso la figlia giovane. In questi casi, anche se la minaccia sembrerebbe non grave, in realtà induce alla scelta forzata del matrimonio, quindi è invalidante.
- * La **violenza fisica** (can. 1103) per ottenere il consenso è difficile che accada. Sembra più logico che eventualmente questi casi siano impostati piuttosto come *metus* (violenza morale).

Lezione 8: L'ASSENZA D'IMPEDIMENTI MATRIMONIALI E DEGLI ALTRI DIVIETI PER SPOSARSI

1. Il senso degli impedimenti e delle altre proibizioni

a) Lo *ius conubii* e gli impedimenti matrimoniali

- * Il can. 1057 parla delle “persone giuridicamente abili”. Ciò si riferisce all'assenza di impedimenti matrimoniali. Le tre “gambe” del matrimonio sono: la capacità giuridica matrimoniale, il consenso matrimoniale, e la forma canonica legittima.
- * Can. 1058: «Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto». Lo *ius conubii* è un diritto naturale; può essere limitato soltanto per ragioni giuste e gravi (con interpretazione stretta). Nel dubbio si deve stare per il diritto a sposarsi (p.es., in caso di impotenza dubbiosa).
- * Can. 1073: **definizione di impedimento**. Ora soltanto si parla di impedimenti “dirimenti”, quelli cioè che incidono sulla validità del matrimonio. Dove sono, dunque, gli antichi impedimenti “impedienti”?
 - Gli impedimenti impedienti scomparirono perché, a giudizio dei redattori del CIC del 1983, questi “hanno effetto soltanto a livello morale” (l'unico effetto giuridico era che il parroco poteva rifiutarsi ad assistere tali matrimoni). Altri dicevano che gli impedimenti impedienti erano convenienti per la loro “funzione pedagogica”. Questi erano: voto pubblico temporale di castità; parentela legale se anche così era in vigore nell'ordinamento civile; mista religione.
 - L'**impedimento** oggi rende “non abile” la persona (incapacità giuridica): quindi, riguarda sempre l'invalidità del matrimonio. In realtà non si dovrebbe aggiungere più l'aggettivo “dirimente” (perché tutti lo sono). Gli altri ostacoli che non rendono nullo il matrimonio non sono più “impedimenti”, se si parla nel linguaggio legale, ma soltanto “**proibizioni**” (p.es., i matrimoni misti).

b) Tipi di impedimenti dirimenti

- * di diritto divino – di diritto umano
- * dispensabili – non dispensabili.
- * temporali – perpetui.
- * relativi – assoluti.
- * pubblici – occulti (can. 1074: non si possono provare nel foro esterno).
- * certi – dubbi (dubbio di diritto o di fatto).

c) Autorità competente per dichiarare o stabilire impedimenti:

- * Can. 1075: Soltanto l'autorità suprema può stabilire quando un impedimento è di diritto divino. Nella Chiesa latina solo l'autorità suprema può stabilire nuovi impedimenti. Il diritto particolare di una Chiesa *sui iuris* orientale potrebbe stabilire nuovi impedimenti per una causa gravissima e dopo aver consultato la Sede Apostolica (CCEO can. 792).
- * Can. 1076: Non si possono introdurre nuovi impedimenti attraverso la consuetudine (perché prevale lo *ius conubii*), né abolire quegli stabiliti.
- * Can. 1077: l'Ordinario può “vietare” il matrimonio..., cioè, non è un impedimento dirimente. Nella Chiesa latina solo l'autorità suprema può aggiungere una clausola dirimente (§2). Nelle Chiese orientali, invece, anche il Patriarca può aggiungere la clausola dirimente (CCEO can. 794 § 2).

d) La dispensa dagli impedimenti; impedimenti riservati alla Sede Apostolica:

- * Can. 1078: §1: l'Ordinario del luogo può dispensare da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico non riservati.
 - §2: impedimenti riservati alla Sede Apostolica: ordine, voto, crimine.
 - §3: non dispensabili: consanguineità in linea diretta e in 2° collaterale (è di diritto divino? Lo vedremo in seguito).
- * Can. 1079: in pericolo di morte:
 - L'Ordinario del luogo: può dispensare dalla forma ed dagli impedimenti di diritto ecclesiastico tranne quello dell'ordine.
 - parroco, delegato, o chierico presente: lo stesso dell'Ordinario del luogo se non è possibile chiamarlo (ma, cfr. can. 1081: notificare...).
 - § 3: si adopera la parola "occulto" non nel senso tecnico del can. 1074, ma semplicemente "non divulgato".
- * Can. 1080: "caso perplesso" (*cum omnia parata sunt ad nuptias*): grave danno se si ferma... L'Ordinario del luogo, ma anche il parroco, il delegato, il chierico presente, il confessore possono dispensare se l'impedimento è occulto e non è possibile ricorrere all'Ordinario.

2. Impedimenti e divieti in rapporto con la realtà naturale del matrimonio: l'impotenza o l'incapacità a realizzare l'atto coniugale; l'età, il ratto, il vincolo precedente, la parentela, il crimine

- a) **L'impotenza:** can. 1084 (leggere). "antecedente", "perpetua", "certa", anche la "relativa". È di diritto divino, quindi, non dispensabile (ma nel dubbio...). "Impotenza" nel linguaggio giuridico non ha lo stesso significato che nel linguaggio medico: cfr. SCDF, Decreto del 13 maggio 1977 (*verum semen*).
- b) **L'età:** can. 1083: maschio 16 anni, femmina 14 anni. Impedimento con origine nel diritto naturale, ma, dato che l'età limite è stabilita dal diritto ecclesiastico, è possibile la dispensa dell'Ordinario del luogo. Può dispensare anche più di un anno.
- c) **Il ratto** (can. 1089): si tratta di una figura autonoma dal capitolo *metus*, anche se riguarda pure la mancanza di libertà nel consenso. Non è strettamente di diritto divino ma di diritto ecclesiastico, però non è dispensabile finché duri il ratto (perché intacca la libertà della persona). Si cercò di sopprimere dal CIC'83 ma rimase perché questi casi sono ancora possibili. Supposti: nel CIC si prevede soltanto il ratto della donna (perché si ritiene che in quelle circostanze perda la libertà più facilmente dell'uomo), nel CCEO can. 806 invece è previsto anche quello dell'uomo.
- d) **Il vincolo precedente** (can. 1085): l'impedimento si verifica se sussiste ancora un legame matrimoniale anteriore. È di diritto divino: non è dispensabile. Comunque, secondo il can. 1707, con una sentenza di "morte presunta" si può risposare (novità).

e) La parentela:

- * La **consanguineità:** esiste impedimento tra consanguinei perché risulterebbe un *incesto* se le persone cresciute come genitori e figli o come fratello e sorella diventino poi marito e moglie. La diversità dei gradi collaterali proibiti, più o meno lontani, può variare tra le culture e con le circostanze storiche, che indicano quando due persone siano considerate fratello e sorella. Il **can. 1091** stabilisce l'impedimento fino al 4° grado collaterale e in tutta la linea retta ascendente e discendente. Il conto dei gradi si fa prendendo il numero di persone coinvolte tranne il capostipite, oppure contando il numero di generazioni naturali. Secondo il can. 1078 §3, l'impedimento è dispensabile per i gradi di consanguineità collaterali lontani (è quindi chiaramente solo di diritto ecclesiastico), invece non si concede dispensa per i consanguinei in

linea retta (che è chiaramente di diritto divino) e per quello di 2° grado collaterale. Tuttavia, ci sono stati casi di dispensa dalla consanguineità in secondo grado collaterale²⁰.

- * **L'affinità:** can. 1092. rapporto coi consanguinei del coniuge. Impedimento soltanto in qualsiasi grado della linea retta. Dispensabile. Oggi, nella Chiesa latina, l'affinità in 2° grado collaterale (cognati) non è impedimento, ma sì nel **CCEO can. 809 §1**.
- * La **pubblica onestà:** can. 1093. Impedimento riguardo ai consanguinei del *partner* in 1° grado di linea retta. Il CIC dice che sorge da “un matrimonio invalido o da pubblico e notorio concubinato”, il CCEO can.810 aggiunge anche il matrimonio civile tra cristiani (a mio avviso è lo stesso che dire “matrimonio invalido”). È un impedimento dispensabile.
- * La **parentela legale:** can. 1094. Relazione sorta dall'adozione. Prima si rinviava al diritto statale; oggi sempre c'è questo impedimento. Ma la adozione si regge per le norme del diritto civile (can. 110).
- * Nel **CCEO can. 811** continua ad esistere l'impedimento di **parentela spirituale** (tra padrino e figlioccia) scomparso dal CIC.

h) **L'impedimento di crimine** (can. 1090): è un impedimento di diritto ecclesiastico con dispensa **riservata**. Oggi soltanto l'impedimento è costituito da tre ipotesi di ammazzare un coniuge (invece l'adulterio con promessa o tentativo di matrimonio non costituisce più impedimento di crimine).

3. Gli impedimenti e le proibizioni in rapporto con l'ambito soprannaturale: disparità di culto e matrimonio misto, ordine sacro, voto

a) **L'impedimento di disparità di culto** (can. 1086) e la **proibizione del matrimonio misto** (can. 1124):

- * **L'impedimento di disparità di culto** sorge tra un battezzato cattolico e una persona non battezzata (**can. 1086**). Si ritiene che questo tipo di matrimonio non sia sacramento perché manca il segno dell'unione di Cristo con la Chiesa. L'impedimento cerca di proteggere la stabilità del matrimonio (in pericolo per l'eventuale diversa concezione sul matrimonio nella parte non battezzata), nonché per custodire la fede della parte cattolica e dei figli nati della loro unione. **L'art. 3 del m.p. *Omnium in mentem***, del 26 ottobre 2009 ha soppresso la clausola: «e non separata dalla medesima [Chiesa cattolica] con atto formale»²¹. Quindi, ora coloro che hanno abbandonato formalmente la Chiesa cattolica sono comunque soggetti a questo impedimento matrimoniale²². È un impedimento di diritto ecclesiastico, perciò

²⁰ Nel 1977 Paolo VI concesse, per decreto della Congregazione per la dottrina della Fede, la dispensa dell'impedimento di consanguineità a due fratelli che erano cresciuti separatamente e non sapevano di essere fratelli. La ragione che la CDF diede è che “l'impedimento in questione è da considerarsi derivato dal diritto ecclesiale, non dal diritto divino”. Cfr *Canon Law Digest*, vol. 9, p. 627-628; X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. 5, n. 7288.

²¹ Per sapere cosa sia questo “atto formale” di defezione dalla Chiesa cattolica cfr. PCTL, *Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica*, 13 marzo 2006, in www.vatican.va. Dopo il m.p. *Omnium in mentem*, ormai questa nota del PCTL non ha troppo rilievo. Vedi anche i cambiamenti operati nei cann. 1117 e 1124.

²² Secondo il m.p. *Omnium in mentem*, si è soppressa perché tale clausola «ha generato non pochi problemi pastorali. Anzitutto è apparsa difficile la determinazione e la configurazione pratica, nei casi singoli, di questo *atto formale di separazione* dalla Chiesa, sia quanto alla sua sostanza teologica sia quanto allo stesso aspetto canonico. Inoltre, sono sorte molte difficoltà tanto nell'azione pastorale quanto nella prassi dei tribunali. Infatti si osservava che dalla nuova legge sembravano nascere, almeno indirettamente, una certa facilità o, per così dire, un incentivo all'apostasia in quei luoghi ove i fedeli cattolici sono in numero esiguo, oppure dove vigono leggi matrimoniali ingiuste, che stabiliscono discriminazioni fra i cittadini per motivi religiosi; inoltre essa rendeva difficile il ritorno di quei battezzati che desideravano vivamente di contrarre un nuovo matrimonio canonico, dopo il fallimento del

dispensabile, ma adempiendo le condizioni per il matrimonio misto stabilite nei cc. 1125-1126. Se la Chiesa cattolica non riconosce valido il battesimo di qualche confessione pretesamente “cristiana” (mormoni, testimoni di Jehovah, ecc.), il matrimonio con loro membri deve seguire le regole dei matrimoni di disparità di culto. Lo stesso va applicato nei matrimoni tra parte cattolica e parte non battezzata e senza religione.

* **I matrimoni misti** sono invece quelli celebrati tra due parti validamente battezzate, una cattolica e l'altra non cattolica (ortodossa o protestante). Per questi matrimoni **non esiste impedimento** bensì una semplice **proibizione**. Vale a dire, per celebrare lecitamente questi matrimoni si richiede la licenza dell'Ordinario: cfr. **cc. 1124-1126**²³ e Direttorio ecumenico (DE) nn. 143-160. Il can. 1124 asserisce che, in linea di massima, il matrimonio misto è vietato. Il DE n.144 indica le ragioni del divieto. Questi casi richiedono una speciale cura pastorale prematrimoniale e post-matrimoniale (cfr. FC n.78 e DE nn.145-150). **L'art. 5 del m.p. *Omnia in mentem***, del 26 ottobre 2009 ha soppresso la clausola: «e non separata dalla medesima [Chiesa cattolica] con atto formale»: perciò, adesso coloro che hanno abbandonato formalmente la Chiesa cattolica devono comunque chiedere espressa licenza alla competente autorità cattolica per poter celebrare un matrimonio misto²⁴. Se esiste giusta e ragionevole causa, l'Ordinario del luogo può concedere la **licenza** per il matrimonio misto, ma solo dopo adempire certe **condizioni** (cfr. can. 1125):

- Dichiarazione della parte cattolica di evitare i pericoli per la sua fede, e di far tutto il possibile per educare i figli nella fede cattolica.
- Informare la parte non-cattolica di questi impegni assunti dal cattolico. «Al tempo stesso, bisogna constatare che la parte non-cattolica può essere tenuta a un obbligo analogo in forza del proprio impegno cristiano» (DE n.150). Tuttavia, se questa si rifiuta esplicitamente all'impegno della parte cattolica, l'Ordinario deve tenerlo presente per vagliare l'esistenza di “una giusta e ragionevole causa” per concedere il permesso (ibid.).
- Istruire le parti sui fini e proprietà essenziali del matrimonio.

La Conferenza episcopale deve stabilire norme su come fare queste dichiarazioni, ecc. (can. 1126).

b) **L'impedimento di ordine sacro** (can. 1087) è un impedimento di diritto ecclesiastico, ma la sua **dispensa è specialmente riservata al Romano Pontefice (can. 291)**: quindi, la perdita dello stato clericale non comporta automaticamente la dispensa dell'impedimento. Fondamento dell'impedimento: il celibato ecclesiastico. Non è di diritto divino, ma si poggia sui dati delle Sacre Scritture. Si tratta di una tradizione certa e continua almeno dal s. IV, sia in oriente che in occidente. L'impedimento matrimoniale esiste anche per i sacerdoti orientali sposati: se diventano vedovi o il precedente matrimonio è stato annullato, non possono risposarsi (cfr. CCEO can. 804)²⁵. Ai diaconi permanenti sposati che, diventati vedovi, vogliono risposarsi la dispensa dall'impedimento di ordine sacro è concessa solo se ci sono certi requisiti²⁶.

precedente; infine, omettendo altro, moltissimi di questi matrimoni diventavano di fatto per la Chiesa matrimoni cosiddetti clandestini».

²³ Per le regole sulla forma canonica dei matrimoni misti vedi sopra, Lezione 4, n. 7.b.

²⁴ Per le ragioni di questo cambiamento, vedi sopra, can. 1086: Lezione 8, n. 3.a, nota 22. (Vedi anche il cambiamento del can. 1117).

²⁵ Questo vale per tutte le Chiese orientali, cattoliche e ortodosse, tranne quella Assira (ortodossa orientale) che dal secolo VI permette le seconde nozze ai sacerdoti e ai diaconi. Sembra che nel 2018 il Santo Sinodo del Patriarcato Ecumenico abbia permesso per *oikonomia* le seconde nozze ai sacerdoti vedovi e a quelli incolpevolmente lasciati dalla moglie (<http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/ortodossia-secondo-matrimonio-preti-diaconi/>), ma molte Chiese ortodosse non accettano come definitiva tale decisione se non pressa da un Sinodo Panortodosso.

²⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Dispensa dagli obblighi sacerdotali e diaconali*, 6 giugno 1997, in «Il Regno Documenti» 17/1997, 526-527. Cf. IDEM, *lettera alle Conferenze episcopali del 14 luglio 2005* (Prot N. 1080/05), cf. «Notitia» 46 (2009), pp. 107-108.

- c) **L'impedimento di voto pubblico** (can. 1088). Questo impedimento ha base nel diritto divino, ma concretizzazione di diritto ecclesiastico, quindi è possibile la dispensa, ma riservata a certe autorità. Perché vi sia impedimento sono richieste tutte le caratteristiche, vale a dire: che si tratti di un voto, pubblico, di castità, perpetuo, in un Istituto Religioso. Per far nascere questo impedimento non c'è differenza se il voto sia semplice o solenne.

Lezione 9: LA CRISI DEL MATRIMONIO

1. La separazione coniugale con permanenza del vincolo

- * Can. 1151: coabitare è un obbligo essenziale del matrimonio. La separazione perpetua non può essere decisa né privatamente né di mutuo accordo, perché riguarda il bene comune della società.
- * La separazione è un rimedio estremo alle crisi insostenibili nella convivenza matrimoniale. Bisogna sempre ricordare che, anche quando ci siano ragioni per la legittima separazione dei coniugi, permane comunque il vincolo matrimoniale e l'obbligo di fedeltà.
- * Ci sono cause legittime che possono legittimare la separazione, anche per propria iniziativa, ma prima o poi sempre si deve ricorrere all'autorità:
 - can. 1152: la parte innocente ha diritto di separarsi perpetuamente se vi è stato adulterio da parte dell'altro coniuge. Se fu decisa per propria iniziativa deve ricorrere all'autorità entro 6 mesi.
 - can. 1153: se un coniuge mette in grave pericolo fisico o spirituale l'altro, o li rende la vita troppo dura, e c'è pericolo nell'attesa della decisione dell'autorità, questo ha diritto a separarsi per propria iniziativa. Finito il motivo di separazione deve ristabilire la convivenza.
- * Can. 1155: esorta al perdono.
- * La separazione può essere stabilita per via giudiziale o per decreto del Vescovo diocesano. Se la decisione ecclesiastica non ottiene effetti civili o se la sentenza civile si prevede non contraria alla legge divina il Vescovo diocesano può concedere licenza per ricorrere al tribunale civile (can. 1692 §§ 2 e 3). Per esempio, la Conferenza episcopale italiana, nel Decreto generale sul matrimonio canonico, del 5.XI.1990, n. 55, ha stabilito che: «Di norma le cause di separazione tra i coniugi siano trattate avanti l'autorità giudiziaria civile, fatto salvo in ogni caso il diritto dei fedeli di accedere alla giurisdizione ecclesiastica quando essi siano legati da vincolo soltanto religioso o quando lo richiedano ragioni di coscienza».

2. Nullità e convalida; convalida semplice e sanazione radicale

a) Dichiarazione di nullità del matrimonio

- * Adesso siamo nell'ambito processuale. Attenzione!: stiamo parlando di "dichiarazione" di nullità. Non si può parlare di "annullamento" del matrimonio, perché qui si tratta di dichiarare che il matrimonio non è mai esistito, non che ci sia uno "scioglimento" del vincolo (questo caso si vedrà nel n. 3).
- * Si può fare soltanto davanti al tribunale ecclesiastico (can. 1671 MIDI), non davanti al tribunale civile (nemmeno basta la personale convinzione sulla nullità: cfr. Lettera della CDF sull'ammissione dei divorziati risposati alla comunione eucaristica, 14 settembre 1994).
- * Chi ha diritto per impugnare il matrimonio? i coniugi e il Promotore di giustizia (can. 1674).
- * Dopo il motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* (MIDI), del 15 agosto 2015, per l'esecutività della sentenza di nullità del matrimonio (cioè, poter risposarsi) basta che trascorrono i termini stabiliti senza che ci sia interposto l'appello (**can.1679 MIDI**). Tuttavia, nelle cause sullo stato delle persone non c'è *res iudicata* (can. 1643), quindi benché sia passato quel termine per l'esecutività, si può proporre di nuovo la causa di nullità (*nova propositio*)²⁷.

²⁷ Vedi Lezione 22.A.1.a.

b) La convalida del matrimonio

* Oltre alla nuova celebrazione del matrimonio, esistono altri due modi di trasformare un matrimonio nullo (ma “putativo”) in matrimonio valido: la convalida semplice e la sanazione radicale.

a) La convalida semplice:

- * Nozione: la “convalida semplice” è la rinnovazione del consenso (almeno da parte di quello che conosce di essere invalido il matrimonio), cessata la causa di nullità, senza necessità di rinnovare la forma del matrimonio. Gli effetti giuridici sono *ex nunc* (il matrimonio sarà ritenuto valido a partire dal momento della convalidazione).
- * Can. 1156: la rinnovazione del consenso è sempre necessaria, anche se all’inizio il consenso fu dato validamente e non è stato revocato.
 - Questa rinnovazione si può fare privatamente e senza testimoni (cc. 1158 § 2; 1159 § 2).
 - Questo canone si riferisce a matrimoni nulli per l’esistenza di qualche impedimento, non per difetti o vizi del consenso; ma il can. 1159 applica le stesse regole per la convalida dei matrimoni nulli per i difetti (o vizi) di consenso.
- * Can. 1157: la rinnovazione del consenso deve essere un nuovo atto di volontà matrimoniale fatto da chi conosce la nullità.
- * Can. 1158:
 - Se l’impedimento che ha reso nullo il matrimonio era pubblico (cfr. can. 1074) si deve fare una nuova celebrazione del matrimonio.
 - Se invece non si può provare (impedimento occulto): basta la rinnovazione privata e segreta da parte di chi sapeva della nullità.
 - Lo stesso si applica per i difetti di consenso suscettibili di essere provati (can. 1159 § 3).
 - Sempre che permanga il consenso nell’altro..., altrimenti non c’è nulla da fare.
- * Can. 1160: un matrimonio nullo per difetto di forma non può essere “convalidato” (perché non si può supplire una forma pubblica con un atto privato).

b) La sanazione radicale:

- * Can. 1161: definizione. Chi prende l’iniziativa è l’autorità (non i coniugi) che dispensa dagli impedimenti – se sono dispensabili – o dalla forma e con una *fictio iuris* “rende valido” il matrimonio (cioè, li dà riconoscimento legale) sin dal momento della celebrazione del matrimonio (ossia, gli effetti giuridici sono *ex tunc*).
- * Cann. 1162, 1163 § 1: condizione per la sanazione: che permanga il consenso.
- * Can. 1164: per causa grave, la sanazione si può fare all’insaputa di entrambi le parti.
- * Can. 1165: l’autorità che concede la sanazione radicale è la Santa Sede o il Vescovo diocesano se lui è competente per dispensare dall’impedimento esistente.
- * La sanazione si può applicare al matrimonio misto (cfr. can. 1165 § 2)²⁸; e anche al matrimonio nullo tra una parte cattolica e l’altra non battezzata²⁹.

²⁸ Cfr. PCTL, *Risposta particolare Prot. N. 15814/2017*, del 24.IV.2017, in www.delegumtextibus.va [<http://bit.ly/34HZ1dQ>], visitato il 2.XII.2019.

²⁹ In questo caso, nel decreto di sanazione bisogna indicare anche che sono state adempiute le condizioni richieste dai cc. 1125 e 1126 CIC e che la sanazione include la dispensa dell’impedimento di disparità di culto (c. 1086 CIC): cfr. PCTL, *Risposta particolare Prot. N. 15891/2017*, del 22.V.2017, in www.delegumtextibus.va [<http://bit.ly/2YbIVqK>], visitato il 2.XII.2019.

3. La dissoluzione del matrimonio; dissoluzione del matrimonio rato ma non consumato e dissoluzione in favore della fede

a) Dissoluzione del matrimonio rato ma non consumato:

- * Can. 1141: premessa: il matrimonio rato consumato non è dissolubile.
- * Can. 1142: È un processo amministrativo, non giudiziale (è una grazia, non un diritto), per questo si richiede causa giusta e opportunità pastorale per concedere la dispensa (può non essere concessa). La concede soltanto il “Romano Pontefice” (personalmente). Può essere concessa anche se l'altra parte è contraria.
- * Dopo la coabitazione si presume la consumazione: quindi, bisogna provare il contrario.
- * Dal 2011 questi casi sono competenza della Rota Romana³⁰.

b) Dissoluzione del matrimonio in favore della fede:

b.1. Privilegio Paolino (1 Cor. 7, 12-15):

- * Can. 1143: due non battezzati, di cui uno si battezza e l'altro si nega a coabitare pacificamente. l'Ordinario del luogo deve interpellare previamente la parte non battezzata (cc. 1144, 1145).
- * In questi casi il precedente matrimonio si scioglie automaticamente al risposarsi.

b.2. Privilegio Petrino:

- * Sono casi di dissoluzione di matrimoni non sacramentali per il potere ministeriale del Papa.
- * Can. 1148: una persona non battezzata unita a più partners non battezzati. Ricevuto il battesimo, può scegliere il coniuge definitivo. Ma rimane il dovere di provvedere per il resto.
- * Can. 1149: un pagano che si battezza ma non può riunirsi con il coniuge per prigionia o persecuzione, può considerarsi libero per risposarsi.
- * Can. 1150: nel dubbio il privilegio della fede gode del favore del diritto.

b.3. Altri casi di dissoluzione del matrimonio in favore della fede:

- * Il 30 aprile 2001 la Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) ha aggiornato le norme sulla dissoluzione del matrimonio *in favorem fidei*³¹, oltre i casi previsti nei cosiddetti privilegi paolino e petrino.
- * Il Romano Pontefice può sciogliere in favore della fede qualsiasi matrimonio non sacramentale, anche se consumato (art. 1). Il processo si fa attraverso la CDF (art. 2), ma l'istruzione del caso la fa il vescovo diocesano (art. 3).
- * Se ambedue gli sposi ricevono il battesimo e dopo il battesimo consumano il matrimonio non si può chiedere lo scioglimento, ma si può se esso non è stato consumato dopo il battesimo.
- * Il matrimonio deve essere irrimediabilmente fallito ma non per predominante colpa della parte richiedente né della persona con cui si vuole risposare (art. 4).

³⁰ BENEDICTUS XVI, *Litterae Apostolicae Motu proprio datae “Quaerit semper”*, 30 agosto 2011, in *L'Osservatore Romano*, 28 settembre 2011, p. 7.

³¹ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDELI, *Normae «Potestas Ecclesiae» de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei*, 30 aprile 2001. Cfr. anche, J. PRADER, *Il Matrimonio in Oriente e in Occidente*, (Kanonika 1), Roma 2003, pp. 275-283. Una traduzione inglese si può trovare in W. KOWAL & W. WOESTMAN, *Special Marriage Cases and Procedures*, 4th edition, Saint Paul University, Ottawa 2008.

* I casi possibili sono indicati nell'art. 7 §§ 1-2:

a) un cattolico legittimamente sposato con una persona non battezzata, che dopo il fallimento del matrimonio, ora vuole sposare una parte battezzata;

b) un non battezzato già legittimamente sposato con un cattolico che, dopo il fallimento del matrimonio, vuole ricevere il battesimo e sposare una persona battezzata.

* Tuttavia, non si deve inviare la richiesta alla CDF se ci sono dubbi circa la sincerità della conversione del richiedente (art. 7 § 3). E nemmeno se il richiedente aveva già ottenuto un previo scioglimento in favore della fede (art. 6).

* I catecumeni che vogliono lo scioglimento del previo matrimonio devono attendere a ricevere il battesimo prima di risposarsi, ma se non è possibile per gravi ragioni, si deve essere moralmente certi che il battesimo si riceverà il più presto possibile (art. 8).

Lezione 10: LA DIMENSIONE GIURIDICA ECCLESIALE DELLA VITA MATRIMONIALE E FAMILIARE

1. Il rapporto tra il diritto e la vita matrimoniale e familiare

- * Il matrimonio e la famiglia sono realtà primordiali ed originarie, perché la loro giuridicità non è data da nessun'autorità umana ma dalla natura stessa. Il Diritto non incide in esse soltanto quando ci sono conflitti, ma è presente nel loro ordinario funzionamento. La famiglia è una *società sovrana*, che ha il potere di generare diritto, vincoli giuridici che articolano i rapporti umani³².
- * Quindi, anche nell'ipotesi che non ci fossero norme promulgate, la giuridicità del matrimonio e della famiglia esisterebbe. Non esiste un matrimonio canonico né un matrimonio civile, bensì un ordinamento canonico e un ordinamento statale sul matrimonio e la famiglia.
- * Le esigenze di giustizia nella realtà familiare ci fanno scoprire che la natura umana è essenzialmente familiare (non soltanto "sociale"). La famiglia non è frutto dell'evoluzione culturale umana, anche se la cultura incide nel modo di organizzarla. Esiste una verità naturale, stabilita da Dio, a cui Gesù rimanda di fronte alle deviazioni culturali («ma da principio non fu così» Mt 19,8). Questo diritto naturale trascende le culture (cfr. Giovanni Paolo II, *Veritatis Splendor* n. 53), ma è anche strettamente connesso ad esse (cfr. GS 53). In questo senso, le esigenze di giustizia naturali si integrano con le determinazioni storiche del diritto positivo (si veda ciò che si è detto riguardo agli impedimenti matrimoniali).

2. Le relazioni giuridiche ecclesiali al di dentro del matrimonio e della famiglia; in particolare modo, la rilevanza della situazione matrimoniale del fedele nella comunione ecclesiale e la sua incidenza nella ricezione dei sacramenti

- * La specifica situazione matrimoniale del fedele incide in molti aspetti della sua vita ecclesiale.
- * Circostanze particolari: le famiglie dei migranti, dei militari, dei naviganti, dei profughi; le famiglie monoparentali (FC n.77). Le persone senza famiglia (FC n. 85).
- * Azione pastorale di fronte ad alcune situazioni oggettivamente disconformi con la dottrina della Chiesa sul matrimonio:
 - Il matrimonio per esperimento: Non si possono fare esperimenti sulle persone; «il dono del corpo nel rapporto sessuale è il simbolo reale della donazione di tutta la persona» (FC n. 80).
 - Il problema delle unioni libere di fatto: cfr. FC 81; CCC 2390; LF 14g; AL 52, 294.
 - Cattolici uniti con il solo matrimonio civile. FC 82; AL 293-295.
 - Separati e divorziati non risposati: FC 83; AL 241-242. Non è un'unione irregolare.
 - I divorziati risposati: FC 84 (§§ 3 e 4: «insieme col sinodo...»); CDF lettera su questo argomento³³.
 - Ulteriori direttive si trovano nell'es. ap. *Amoris laetitia* (19.III.2016), cap. VIII, nn. 298-312.

3. Le relazioni giuridiche della famiglia con la Chiesa

- * Gran parte delle norme sulla famiglia riguardano il matrimonio in quanto tale, ma ci sono anche quelle norme sulla relazione genitori-figli (cfr. p. es., cc. 774 § 2; 793; 796-799; 868 § 1 n. 1; 1071 § 1 n. 6; 1137-1140 CIC, ecc.) e quelle tra consanguinei (p. es., quelle contro il nepotismo: cfr. cc. 478 § 2; 492 § 3).

³² Cfr. P.-J. VILADRICH, *La famiglia sovrana*, in «Ius Ecclesiae» 7 (1995), p. 546.

³³ CDF, *Lettera ai vescovi della chiesa cattolica circa la ricezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati*, 14 settembre 1994, in AAS 86 (1994) 974-979.